



Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa

DOCUMENTO DI VIENNA 2011

**SULLE MISURE MIRANTI A RAFFORZARE
LA FIDUCIA E LA SICUREZZA**

Nota: Il presente documento è stato ripubblicato in conformità alla Decisione dell'FSC su una nuova edizione del Documento di Vienna (FSC.DEC/14/11), adottata alla 665ª Seduta Plenaria del Foro di Cooperazione per la Sicurezza dell'OSCE a Vienna il 30 novembre 2011 (vedere FSC/JOUR/671).

FSC.DOC/1/11
30 novembre 2011

ITALIANO
Originale: INGLESE

INDICE DEGLI ARGOMENTI

	<u>Pagina</u>
INTRODUZIONE.....	1
I. SCAMBIO ANNUALE DI INFORMAZIONI MILITARI.....	3
Informazioni sulle forze militari	3
Dati relativi ai principali sistemi d'arma e di equipaggiamento.....	6
Informazioni sui piani di spiegamento dei principali sistemi d'arma e di equipaggiamento.....	6
II. PIANIFICAZIONE DELLA DIFESA.....	8
Scambio di informazioni.....	8
Chiarimenti, Riesame e Dialogo	11
Eventuali informazioni supplementari.....	12
III. RIDUZIONE DEI RISCHI	13
Meccanismo di consultazione e cooperazione riguardante attività militari insolite.....	13
Cooperazione riguardo incidenti pericolosi di natura militare	14
Accoglienza volontaria di visite per dissipare preoccupazioni riguardo attività militari.....	15
IV. CONTATTI.....	16
Visite a basi aeree	16
Programma di contatti e cooperazione militari.....	17
Contatti militari.....	17
Cooperazione militare.....	18
Dimostrazione di nuovi tipi di principali sistemi d'arma e di equipaggiamento.....	20
Fornitura di informazioni sui contatti	20
V. NOTIFICA PREVENTIVA DI TALUNE ATTIVITA' MILITARI.....	22
VI. OSSERVAZIONE DI TALUNE ATTIVITA' MILITARI	27
VII. CALENDARI ANNUALI	31
VIII. DISPOSIZIONI LIMITATIVE	33
IX. OSSERVANZA E VERIFICA	35
Ispezione	35
Valutazione	42
X. MISURE REGIONALI.....	48
XI. RIUNIONE ANNUALE DI VALUTAZIONE DELL'APPLICAZIONE	51

XII.	DISPOSIZIONI FINALI	52
	Aggiornamento del Documento di Vienna	52
	Rete di Comunicazioni OSCE	52
	Altre disposizioni	52
	Applicazione	53
	ANNESI.....	54
	NOTE CONCLUSIVE.....	66

DOCUMENTO DI VIENNA 2011

SULLE MISURE MIRANTI A RAFFORZARE LA FIDUCIA E LA SICUREZZA

- (1) Gli Stati partecipanti all'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE): Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaigian, Belarus, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Canada, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Kazakistan, Kirghistan, Lettonia, l'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Federazione Russa, San Marino, Santa Sede, Serbia, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Stati Uniti d'America, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Ungheria e Uzbekistan hanno adottato il seguente Documento sulle Misure Miranti a Rafforzare la Fiducia e la Sicurezza (CSBM).
- (2) Gli Stati partecipanti ricordano che lo scopo della Conferenza sulle Misure Miranti a Rafforzare la Fiducia e la Sicurezza e sul Disarmo in Europa, come enunciato nei Documenti conclusivi delle Riunioni di Madrid, di Vienna e di Helsinki dei Seguiti della CSCE, in quanto parte sostanziale ed integrante del processo multilaterale avviato dalla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, è quello di intraprendere, per stadi, azioni nuove, efficaci e concrete destinate a realizzare progressi nel rafforzamento della fiducia e della sicurezza e nel conseguimento del disarmo, in modo da conferire efficacia ed espressione al dovere degli Stati partecipanti di astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza nelle loro relazioni reciproche nonché nelle loro relazioni internazionali in generale.
- (3) Gli Stati partecipanti ricordano la dichiarazione sul Non Ricorso alla Minaccia o all'Uso della Forza contenuta nei paragrafi da (9) a (27) del Documento della Conferenza di Stoccolma e ne hanno sottolineato la perdurante validità considerandola alla luce della Carta di Parigi per una Nuova Europa e della Carta per la sicurezza europea adottata al Vertice di Istanbul nel 1999.
- (4) In applicazione della Carta di Parigi per una Nuova Europa del 1990, del Programma di Azione Immediata, enunciato nel Documento di Helsinki 1992, e del Quadro per il controllo degli armamenti adottato al Vertice di Lisbona nel 1996, gli Stati partecipanti hanno proseguito i Negoziati CSBM, in base al medesimo mandato.
- (5) Il 17 novembre 1990, gli Stati partecipanti hanno adottato il Documento di Vienna 1990 che ha sviluppato ed integrato le CSBM contenute nel Documento della Conferenza di Stoccolma 1986. Il 4 marzo 1992 gli Stati partecipanti hanno adottato il Documento di Vienna 1992 che ha sviluppato ed integrato le CSBM contenute nel Documento di Vienna 1990. Il 28 novembre 1994 gli Stati partecipanti hanno analogamente adottato il Documento di Vienna 1994. Il 16 novembre 1999 gli Stati partecipanti hanno adottato il Documento di Vienna 1999 al Vertice di Istanbul che ha integrato una serie di nuove CSBM.

- (6) Gli Stati partecipanti richiamano la Decisione N.16/09 del Consiglio dei ministri, adottata ad Atene nel 2009, in cui si invita il Foro di cooperazione per la sicurezza a individuare i modi per rafforzare lo strumentario dell'OSCE in campo politico-militare, con particolare attenzione al controllo degli armamenti e agli strumenti delle CSBM, incluso il Documento di Vienna 1999; la Decisione N.1/10 del 2010 sull'aggiornamento, ove necessario, e la revisione del Documento di Vienna a intervalli regolari e sulla sua ripubblicazione ogni cinque anni o con maggiore frequenza, a partire al più tardi dal 2011; e la Dichiarazione commemorativa di Astana adottata al Vertice di Astana del 2010 che invoca un rinvigorimento, un aggiornamento e un ammodernamento dei regimi di controllo degli armamenti e delle CSBM auspicando un aggiornamento del Documento di Vienna.
- (7) Gli Stati partecipanti riconoscono che le CSBM reciprocamente complementari adottate nel presente documento, per la loro portata e natura e con la loro applicazione, hanno lo scopo di rafforzare la fiducia e la sicurezza fra di essi.
- (8) Lasciato intenzionalmente in bianco per ragioni tecniche.

I. SCAMBIO ANNUALE DI INFORMAZIONI MILITARI

INFORMAZIONI SULLE FORZE MILITARI

(9) Gli Stati partecipanti scambieranno annualmente informazioni sulle loro forze militari riguardo l'organizzazione, il personale e i principali sistemi d'arma e di equipaggiamento militari, come sotto specificato, nella zona di applicazione delle misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza (CSBM). Gli Stati partecipanti che non hanno forze militari sulle quali riferire informeranno in merito tutti gli altri Stati partecipanti.

(10) Le informazioni verranno fornite secondo un modello concordato a tutti gli altri Stati partecipanti non oltre il 15 dicembre di ogni anno. Avranno validità a far data dal primo gennaio dell'anno seguente ed includeranno:

(10.1) 1. Informazioni sull'organizzazione di comando delle forze militari indicate nei punti 2 e 3 specificando la designazione e la subordinazione di tutte le formazioni* e le unità** a ogni livello di comando fino a quello minimo di brigata/reggimento incluso o livello equivalente. Le informazioni saranno formulate in modo da distinguere le unità dalle formazioni.

(10.1.1) Ogni Stato partecipante che fornisce informazioni sulle forze militari includerà una dichiarazione che indichi il numero totale di unità ivi contenute e la risultante quota di valutazione annuale, come previsto nel paragrafo (109).

(10.2) 2. Per ogni formazione e unità da combattimento*** delle forze terrestri fino al livello minimo di brigata/reggimento incluso o livello equivalente le informazioni indicheranno:

(10.2.1) – la designazione e la subordinazione;

(10.2.2) – se è attiva o non attiva****;

* In questo contesto, sono formazioni le armate, i corpi d'armata e le divisioni e loro equivalenti.

** In questo contesto, sono unità le brigate, i reggimenti e loro equivalenti.

*** In questo contesto, sono unità da combattimento le unità di fanteria, corazzate, meccanizzate, motorizzate, di artiglieria, del genio combattente e dell'aviazione dell'esercito. Saranno anche incluse quelle unità da combattimento che sono aeromobili o aviotrasportate.

**** In questo contesto, sono formazioni o unità da combattimento non attive quelle con un organico da zero al quindici per cento della forza autorizzata del tempo di guerra. Questo termine include formazioni ed unità a forza ridotta.

- (10.2.3) – la normale sede stanziata del tempo di pace del loro comando indicata con esatti termini geografici e coordinate approssimate alla decina di secondi più vicina;
- (10.2.4) – la forza organica autorizzata del tempo di pace;
- (10.2.5) – principali sistemi d’arma e di equipaggiamento, in dotazione organica, specificando il numero di ciascun tipo di:
 - (10.2.5.1) – carri armati;
 - (10.2.5.2) – elicotteri;
 - (10.2.5.3) – veicoli corazzati da combattimento (veicoli corazzati da trasporto truppa, veicoli corazzati da combattimento di fanteria, veicoli da combattimento ad armamento pesante);
 - (10.2.5.4) – veicoli corazzati da trasporto truppa “look-alike” e veicoli corazzati da combattimento di fanteria “look-alike”;
 - (10.2.5.5) – lanciatori di missili guidati controcarro facenti parte permanente/integrante di veicoli corazzati;
 - (10.2.5.6) – pezzi d’artiglieria semoventi e trainati, mortai e lanciarazzi multipli calibro 100mm e superiore);
 - (10.2.5.7) – carri gittaponte corazzati.
- (10.3) Per incrementi pianificati della forza organica, oltre quella riportata in base al paragrafo (10.2.4), per più di 21 giorni di oltre 1.000 uomini per ciascuna unità da combattimento attiva e di oltre 3.000 uomini per ciascuna formazione attiva, esclusi gli incrementi di personale, in formazioni e/o unità da combattimento subordinate alla formazione, soggetti a comunicazione separata in base al paragrafo (10.2); nonché
 - (10.3.1) per ciascuna formazione non attiva e unità da combattimento non attiva di cui sia stata pianificata l’attivazione temporanea per attività militari di routine o per qualsiasi altro scopo con oltre 2.000 uomini per più di 21 giorni
 - (10.3.2) le seguenti informazioni supplementari saranno fornite nello scambio annuale di informazioni militari:
 - (10.3.2.1) – la designazione e la subordinazione della formazione o dell’unità da combattimento;
 - (10.3.2.2) – scopo dell’incremento o dell’attivazione;

- (10.3.2.3) – per formazioni e unità da combattimento attive il previsto numero di uomini che ecceda la forza organica indicata in base al paragrafo (10.2.4) o per formazioni e unità da combattimento non attive il numero di uomini impegnati durante il periodo di attivazione;
- (10.3.2.4) – le date di inizio e fine del previsto incremento nella forza organica o dell'attivazione;
- (10.3.2.5) – prevista sede/area di attivazione;
- (10.3.2.6) – il numero di ciascun tipo di principali sistemi d'arma e di equipaggiamento come elencati nei paragrafi da (10.2.5.1) a (10.2.5.7) di cui sia stata pianificata l'utilizzazione nel periodo di incremento del personale o di attivazione.
- (10.3.3) Nei casi in cui le informazioni richieste in base ai paragrafi da (10.3) a (10.3.2.6) non possano essere fornite nello scambio annuale di informazioni militari, o in casi di varianti alle informazioni già fornite, le informazioni prescritte saranno comunicate almeno 42 giorni prima che abbia luogo tale incremento di personale o tale attivazione temporanea o, nei casi in cui l'incremento del personale o l'attivazione temporanea siano effettuati senza preavviso alle truppe impiegate, al più tardi nel momento in cui ha luogo l'incremento o l'attivazione.
- (10.4) Per ogni formazione anfibia e unità anfibia da combattimento* dislocata permanentemente nella zona fino al livello minimo di brigata/reggimento incluso o livello equivalente, le informazioni comprenderanno gli elementi sovraindicati.
- (10.5) 3. Per ogni formazione aerea e unità aerea da combattimento** delle forze aeree, dell'aviazione della difesa aerea e dell'aviazione navale permanentemente basata a terra fino al livello minimo di stormo/reggimento aereo incluso o livello equivalente le informazioni includeranno:
- (10.5.1) – la designazione e la subordinazione;
- (10.5.2) – la normale sede stanziale del tempo di pace del Comando indicata con esatti termini geografici e coordinate approssimate alla decina di secondi più vicina;
- (10.5.3) – la normale sede stanziale del tempo di pace dell'unità, indicata con la base aerea o l'aeroporto militare in cui è basata l'unità specificando:

* Unità da combattimento come sopra definita.

** In questo contesto, le unità aeree da combattimento sono unità in cui la maggioranza di aerei in organico sono aerei da combattimento.

- (10.5.3.1) – la designazione o, se del caso, il nome della base aerea o dell'aeroporto militare e
- (10.5.3.2) – la sua ubicazione, indicata con esatti termini geografici e coordinate approssimate alla decina di secondi più vicina;
- (10.5.4) – la forza organica autorizzata del tempo di pace * ;
- (10.5.5) – il numero di ciascun tipo di:
 - (10.5.5.1) – aerei da combattimento;
 - (10.5.5.2) – elicotteri

in dotazione organica alla formazione o all'unità.

DATI RELATIVI AI PRINCIPALI SISTEMI D'ARMA E DI EQUIPAGGIAMENTO

- (11) Gli Stati partecipanti si scambieranno dati relativi ai propri principali sistemi d'arma e di equipaggiamento come specificato nelle disposizioni sulle Informazioni sulle Forze Militari nella zona di applicazione delle CSBM.
- (11.1) I dati sui sistemi esistenti d'arma e di equipaggiamento, se non sono già stati forniti, saranno forniti solo una volta a tutti gli altri Stati partecipanti all'atto dell'entrata in vigore del presente documento.
- (11.2) I dati su nuovi tipi o versioni di principali sistemi d'arma e di equipaggiamento saranno forniti da ciascuno Stato quando i suoi piani di spiegamento dei sistemi in questione vengano forniti per la prima volta conformemente ai paragrafi (13) e (14) seguenti o, al più tardi, quando esso schiererà per la prima volta i sistemi in questione nella zona di applicazione delle CSBM. Se uno Stato partecipante ha già fornito dati sullo stesso nuovo tipo o versione, altri Stati partecipanti potranno, se appropriato, certificare la validità di tali dati per quanto riguarda il proprio sistema e indicare la denominazione nazionale se differente.
- (11.3) Gli Stati partecipanti comunicheranno reciprocamente quando un tipo o una versione di un principale sistema d'arma e di equipaggiamento non sia più in servizio nelle loro forze armate.
- (12) I dati per ciascun tipo o versione dei principali sistemi d'arma e di equipaggiamento saranno forniti conformemente all'Annesso III.

* In via eccezionale non è necessario fornire questa informazione per le unità dell'aviazione della difesa aerea.

**INFORMAZIONI SUI PIANI DI SPIEGAMENTO
DEI PRINCIPALI SISTEMI D'ARMA E DI EQUIPAGGIAMENTO**

- (13) Gli Stati partecipanti si scambieranno annualmente informazioni sui loro piani di spiegamento dei principali sistemi d'arma e di equipaggiamento come specificato nelle disposizioni concernenti le Informazioni sulle Forze Militari nella zona di applicazione delle CSBM.
- (14) Le informazioni verranno fornite secondo uno schema concordato a tutti gli altri Stati partecipanti non oltre il 15 dicembre di ciascun anno. Esse avranno per oggetto i piani per il successivo anno ed includeranno:
- (14.1) – il tipo e il nome dei sistemi d'arma/equipaggiamento da dispiegare;
 - (14.2) – il numero totale di ciascun sistema d'arma/equipaggiamento;
 - (14.3) – ogniqualvolta possibile, il numero di ciascun sistema d'arma/equipaggiamento pianificato per l'assegnazione a ciascuna formazione o unità;
 - (14.4) – la misura in cui lo spiegamento incrementi o sostituisca esistenti sistemi d'arma/equipaggiamento.

II. PIANIFICAZIONE DELLA DIFESA*

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

(15) Disposizioni generali

Gli Stati partecipanti si scambieranno annualmente le informazioni specificate qui di seguito nei paragrafi da (15.1) a (15.4) per assicurare la trasparenza delle intenzioni a medio e lungo termine di ciascuno Stato partecipante all'OSCE, riguardanti la consistenza degli effettivi, la struttura, l'addestramento e gli equipaggiamenti delle loro forze armate, nonché la sua politica di difesa, le sue dottrine e i suoi bilanci militari; tali informazioni saranno fondate sulle rispettive prassi nazionali, costituiranno la base del dialogo fra gli Stati partecipanti e includeranno la data in cui il bilancio militare per il successivo anno fiscale è stato approvato dalle competenti autorità nazionali e l'identificazione di tali autorità. Le informazioni verranno fornite a tutti gli altri Stati partecipanti non oltre tre mesi dopo che il bilancio militare, cui si fa riferimento nel paragrafo (15.4.1), sia stato approvato dalle competenti autorità nazionali.

Gli Stati partecipanti, che, per motivi qualsiasi, non saranno in grado di rispettare il termine richiesto sopra, notificheranno il ritardo spiegandone i motivi e comunicheranno una data prevista per l'effettiva presentazione.

Gli Stati partecipanti che non hanno forze armate e pertanto non hanno informazioni da fornire conformemente al presente capitolo del Documento di Vienna informeranno in merito tutti gli altri Stati partecipanti.

Il rapporto "NULLA DA SEGNALARE" sarà fornito unitamente allo Scambio Annuale di Informazioni Militari (paragrafo (9)) non oltre il 15 dicembre di ciascun anno per l'anno successivo.

(15.1) Politica e dottrina della difesa

In una dichiarazione scritta, gli Stati partecipanti tratteranno i seguenti temi:

- (15.1.1) – la loro politica di difesa, ivi compresa la strategia/dottrina militare nonché le variazioni che si verifichino in tale campo;
- (15.1.2) – le loro procedure nazionali di pianificazione della difesa, le fasi di pianificazione della difesa, le istituzioni che partecipano al processo decisionale nonché le variazioni che si verifichino in tale campo;

*

L'applicazione delle misure relative alla pianificazione della difesa non è limitata dalla zona di applicazione delle CSBM enunciate nell'Annesso I.

- (15.1.3) – la politica del personale in vigore e le relative variazioni più importanti.

Qualora le informazioni previste in questo comma siano rimaste immutate, gli Stati partecipanti potranno fare riferimento alle informazioni precedentemente scambiate.

(15.2) Pianificazione delle forze

In una dichiarazione scritta, gli Stati partecipanti tratteranno, in forma generale, i seguenti temi:

- (15.2.1) – la dimensione, la struttura, il personale, i principali sistemi d'arma e di equipaggiamento delle loro forze armate;

- (15.2.2) – lo spiegamento delle loro forze armate e le previste variazioni in questo campo;

- (15.2.3) – in vista della riorganizzazione della struttura della difesa in un certo numero di Stati partecipanti, informazioni analoghe saranno fornite su altre forze, incluse le forze paramilitari, su base volontaria e come appropriato;

- (15.2.3.1) – la portata e lo status delle informazioni su tali forze saranno riesaminati dopo che il loro status sarà stato ulteriormente definito nel processo di riorganizzazione;

- (15.2.4) – i programmi di addestramento delle loro forze armate e le variazioni previste in questo campo nei prossimi anni;

- (15.2.5) – l'approvvigionamento dei principali equipaggiamenti e i principali programmi di costruzioni militari sulla base delle categorie riportate nello Strumento delle Nazioni Unite citato al paragrafo (15.3), sia in corso o con inizio nei prossimi anni, se previsti, e le implicazioni di tali progetti, accompagnate da spiegazioni, ove appropriato;

- (15.2.6) – la realizzazione delle intenzioni precedentemente comunicate in base al presente paragrafo.

Al fine di agevolare la comprensione delle informazioni fornite, gli Stati partecipanti sono incoraggiati ad utilizzare grafici illustrativi e mappe, ove possibile.

- (15.2.7) Qualora non siano previste variazioni, tale fatto dovrebbe essere comunicato, ove possibile.

(15.3) Informazioni su spese precedenti

Gli Stati partecipanti comunicheranno le loro spese per la difesa del precedente anno fiscale (vale a dire dell'anno fiscale più recente per il quale sono disponibili i dati) sulla base delle categorie riportate nello "Strumento per il rendiconto internazionale standardizzato delle spese militari" delle Nazioni Unite, adottato il 12 dicembre 1980.

In aggiunta, essi forniranno ogni appropriato chiarimento che si renda necessario in merito a eventuali discrepanze fra spese e bilanci precedentemente comunicati, nonché informazioni sul rapporto fra bilancio militare e prodotto nazionale lordo (PNL) in termini percentuali.

(15.4) Informazioni sui bilanci

La dichiarazione scritta sarà integrata con le seguenti informazioni, ove disponibili (vale a dire, fatti, cifre e/o stime pertinenti e accessibili al pubblico considerati nelle procedure nazionali di pianificazione della difesa descritte nel paragrafo (15.1.2)):

(15.4.1) per il successivo anno fiscale

(15.4.1.1) – le previsioni di bilancio in base alle categorie riportate nello Strumento delle Nazioni Unite menzionato nel paragrafo (15.3);

(15.4.1.2) – lo status del bilancio preventivo.

Gli Stati partecipanti forniranno inoltre le seguenti informazioni, per quanto disponibili:

(15.4.2) per i due anni fiscali che seguono l'anno fiscale successivo

(15.4.2.1) – le più accurate stime disponibili indicando una per una le voci di spesa per la difesa sulla base delle categorie riportate nello Strumento delle Nazioni Unite menzionato nel paragrafo (15.3);

(15.4.2.2) – lo status di tali preventivi.

(15.4.3) Sugli ultimi due anni dei prossimi cinque anni fiscali

(15.4.3.1) – le più accurate stime disponibili, specificando il totale e le cifre per le seguenti tre categorie principali:

- spese di esercizio;
- approvvigionamento e costruzioni;
- ricerca e sviluppo;

(15.4.3.2) – lo status di tali preventivi.

- (15.4.4) Dati esplicativi
- (15.4.4.1) – l’indicazione dell’anno utilizzato quale base per ogni estrapolazione;
- (15.4.4.2) – chiarimenti sui dati specificati nei paragrafi (15.3) e (15.4), in particolare per quanto riguarda l’inflazione.

CHIARIMENTI, RIESAME E DIALOGO

- (15.5) Richiesta di chiarimenti

Per una maggiore trasparenza, ogni Stato partecipante potrà chiedere a qualsiasi altro Stato partecipante chiarimenti sulle informazioni fornite. I quesiti dovrebbero essere presentati entro un periodo di due mesi dalla ricezione delle informazioni fornite da uno Stato partecipante. Gli Stati partecipanti si impegneranno al massimo per rispondere esaurientemente e tempestivamente a tali quesiti. Resta inteso che tali scambi vengono effettuati soltanto a titolo informativo. I quesiti e le risposte potranno essere trasmessi a tutti gli altri Stati partecipanti.

- (15.6) Riunioni annuali per scambi di vedute

Senza pregiudicare la possibilità di organizzare dibattiti specifici sulle informazioni e sui chiarimenti forniti, gli Stati partecipanti terranno annualmente una riunione dedicata ad un dialogo mirato e strutturato sulle questioni relative alla pianificazione della difesa. La Riunione Annuale di Valutazione dell’Applicazione prevista nel Capitolo XI del Documento di Vienna potrebbe essere utilizzata a tale scopo. Tali dibattiti potranno essere estesi alla metodologia della pianificazione della difesa e alle implicazioni derivanti dalle informazioni fornite.

- (15.7) Seminari OSCE ad alto livello sulla dottrina militare

Gli Stati partecipanti sono inoltre incoraggiati a organizzare seminari periodici ad alto livello sulla dottrina militare analoghi a quelli già svolti.

- (15.8) Visite di studio

Per una maggiore conoscenza delle procedure di pianificazione della difesa nazionale e al fine di promuovere il dialogo, ogni Stato partecipante potrà organizzare visite di studio per i rappresentanti di altri Stati partecipanti all’OSCE per incontrare funzionari delle istituzioni interessate alla pianificazione della difesa, nonché organi appropriati, quali enti governativi (pianificazione, finanze ed economia), ministeri della difesa, stati maggiori e competenti commissioni parlamentari.

Tali scambi potrebbero essere organizzati nell'ambito dei contatti militari e della cooperazione.

EVENTUALI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- (15.9) Gli Stati partecipanti sono incoraggiati a fornire qualsiasi altra informazione oggettiva e documentale relativa alla loro pianificazione della difesa. Questa potrà includere:
- (15.9.1) – l'elenco e, se possibile, i testi dei principali documenti accessibili al pubblico, in una qualsiasi delle lingue di lavoro dell'OSCE, che rispecchiano la loro politica di difesa e le loro strategie e dottrine militari;
- (15.9.2) – qualsiasi altro materiale documentale di riferimento, accessibile al pubblico, sui loro piani relativi ai paragrafi (15.1) e (15.2), ad esempio, documenti e/o "libri bianchi" militari.
- (15.10) Tale documentazione potrà essere fornita al Centro per la Prevenzione dei Conflitti (CPC) che distribuirà elenchi delle informazioni ricevute e, su richiesta, li renderà disponibili.

III. RIDUZIONE DEI RISCHI

MECCANISMO DI CONSULTAZIONE E COOPERAZIONE RIGUARDANTE ATTIVITA' MILITARI INSOLITE

- (16) Gli Stati partecipanti, conformemente alle seguenti disposizioni, si consulteranno e coopereranno tra loro riguardo ogni attività insolita e non programmata delle loro forze militari fuori delle loro normali sedi stanziali del tempo di pace che sia militarmente significativa, nella zona di applicazione delle CSBM e riguardo alla quale uno Stato partecipante esprima la sua preoccupazione in materia di sicurezza.
- (16.1) Lo Stato partecipante che è preoccupato per una tale attività può trasmettere una richiesta di spiegazioni ad un altro Stato partecipante dove l'attività sta avendo luogo.
- (16.1.1) La richiesta specificherà la causa o le cause della preoccupazione e, nella misura del possibile, tipo e luogo, o area, dell'attività.
- (16.1.2) La risposta sarà trasmessa entro non più di 48 ore.
- (16.1.3) La risposta fornirà chiarificazioni sui dubbi sollevati, nonché qualsiasi altra informazione pertinente al fine di chiarire l'attività in questione e dissipare la preoccupazione.
- (16.1.4) La richiesta e la risposta saranno trasmesse senza indugio a tutti gli altri Stati partecipanti.
- (16.2) Lo Stato richiedente, una volta considerata la risposta fornita, potrà poi richiedere una riunione con lo Stato che risponde per discutere l'argomento.
- (16.2.1.) Tale riunione sarà convocata entro non più di 48 ore.
- (16.2.1.1) La richiesta di tale riunione sarà trasmessa senza indugio a tutti gli Stati partecipanti.
- (16.2.1.2) Lo Stato richiedente e lo Stato che risponde avranno il diritto di richiedere ad altri Stati partecipanti interessati, in particolare a quelli che hanno ugualmente espresso preoccupazione o che potrebbero essere coinvolti nell'attività, di partecipare alla riunione.
- (16.2.1.3) Tale riunione sarà tenuta in una sede da concordare mutualmente fra lo Stato richiedente e lo Stato rispondente. In caso di mancato accordo, la riunione sarà tenuta presso il CPC.
- (16.2.1.4) La riunione si terrà sotto la presidenza del Presidente in esercizio (PIE) dell'OSCE o di un suo rappresentante.

- (16.2.1.5) Il PIE o il suo rappresentante, dopo appropriate consultazioni, elaborerà un rapporto della riunione e lo trasmetterà senza indugio a tutti gli altri Stati partecipanti.
- (16.3) Sia lo Stato richiedente sia lo Stato che risponde o entrambi possono richiedere una riunione di tutti gli Stati partecipanti.
- (16.3.1) Il PIE o il suo rappresentante convocherà, entro 48 ore, tale riunione, nel corso della quale lo Stato richiedente e lo Stato rispondente presenteranno i loro punti di vista. Essi si adopereranno in buona fede per contribuire ad una soluzione reciprocamente accettabile.
- (16.3.1.1) Il Consiglio Permanente (PC) e il Foro di Cooperazione per la Sicurezza (FSC) fungeranno congiuntamente da foro per tale riunione.
- (16.3.1.2) Il PC e l’FSC valuteranno congiuntamente la situazione. Di conseguenza, misure appropriate per stabilizzare la situazione e bloccare le attività che suscitano preoccupazione potranno essere raccomandate agli Stati coinvolti.

COOPERAZIONE RIGUARDO INCIDENTI PERICOLOSI DI NATURA MILITARE

- (17) Gli Stati partecipanti coopereranno nel riferire e chiarire incidenti pericolosi di natura militare nella zona di applicazione delle CSBM al fine di impedire possibili equivoci e mitigare le conseguenze su un altro Stato partecipante.
- (17.1) Ciascuno Stato partecipante designerà un punto da contattare per l’eventualità di tali incidenti pericolosi e informerà in merito tutti gli altri Stati partecipanti. Un elenco dei citati punti sarà tenuto a disposizione presso il Centro per la Prevenzione dei Conflitti.
- (17.2) Nell’eventualità di un tale incidente pericoloso, lo Stato partecipante le cui forze militari sono coinvolte nell’incidente dovrebbe fornire in maniera sollecita ad altri Stati partecipanti le informazioni disponibili. Qualsiasi Stato partecipante interessato da un tale incidente può anche richiedere appropriati chiarimenti. Tali richieste riceveranno pronta risposta.
- (17.3) Aspetti connessi con le informazioni relative a tali incidenti pericolosi possono essere discussi dagli Stati partecipanti in seno all’FSC o in occasione della Riunione Annuale di Valutazione dell’Applicazione.
- (17.4) Queste disposizioni non inficeranno i diritti e gli obblighi degli Stati partecipanti derivanti da qualsiasi accordo internazionale concernente

incidenti pericolosi, né precluderanno l'impiego di metodi aggiuntivi per riferire e chiarire incidenti pericolosi.

ACCOGLIENZA VOLONTARIA DI VISITE PER DISSIPARE PREOCCUPAZIONI RIGUARDO ATTIVITA' MILITARI

- (18) Al fine di contribuire a dissipare preoccupazioni riguardanti attività militari nella zona di applicazione delle CSBM, gli Stati partecipanti sono incoraggiati ad invitare altri Stati partecipanti a prendere parte a visite in aree nel territorio dello Stato ospitante in cui possa sussistere motivo per tali preoccupazioni. Detti inviti non pregiudicheranno alcuna azione intrapresa in base ai paragrafi da (16) a (16.3).
- (18.1) Gli Stati invitati a partecipare a tali visite comprenderanno quelli che risulta abbiano preoccupazioni. Al momento in cui vengono estesi gli inviti, lo Stato ospitante comunicherà a tutti gli altri Stati partecipanti la sua intenzione di organizzare la visita, indicandone i motivi, l'area da visitare, gli Stati invitati e le disposizioni generali da adottare.
- (18.2) Le disposizioni per tali visite, incluso il numero di rappresentanti di altri Stati partecipanti da invitare, saranno a discrezione dello Stato ospitante, che sosterrà le spese entro il proprio territorio. Tuttavia, lo Stato ospitante dovrebbe tenere nel debito conto l'esigenza di garantire l'efficacia della visita, il massimo grado di apertura e trasparenza nonché la salvaguardia e la sicurezza dei rappresentanti invitati. Esso dovrebbe inoltre tenere conto, per quanto possibile, dei desideri dei rappresentanti in visita per quanto riguarda l'itinerario della visita. Lo Stato ospitante e gli Stati che designano il personale che partecipa alla visita potranno far circolare fra tutti gli altri Stati partecipanti commenti congiunti o individuali sulla visita.

IV. CONTATTI

VISITE A BASI AEREE

- (19) Ogni Stato partecipante che possiede unità aeree riportate in base al paragrafo (10) organizzerà visite per i rappresentanti di tutti gli altri Stati partecipanti ad una delle sue basi aeree normali del tempo di pace¹ in cui tali unità sono dislocate per offrire ai visitatori l'opportunità di vedere le attività nella base aerea, ivi incluse le predisposizioni per lo svolgimento delle funzioni della base aerea, e di ottenere un'impressione del numero approssimato di sortite aeree e del tipo di missioni volate. Gli Stati partecipanti che dispongono di una sola unità aerea da combattimento riportata in base al paragrafo (10), dislocata presso una sola base aerea normale del tempo di pace in cui operano aerei da combattimento, avendo già organizzato una visita a tale base durante i cinque anni precedenti e desiderando rafforzare la trasparenza, potranno decidere di organizzare la prossima visita a un'altra base aerea militare non riportata in base al paragrafo (10) in cui operano elicotteri d'attacco multiruolo o elicotteri specializzati d'attacco. Nel caso in cui la sola base aerea nella quale operano aerei da combattimento riportata in base al paragrafo (10) sia stata considerevolmente potenziata o vi sia stato introdotto in servizio un nuovo tipo di aereo da combattimento dopo l'ultima visita, sarà data nuovamente preferenza a una visita a tale base aerea nel successivo periodo di cinque anni. Gli Stati partecipanti che non dispongono di alcuna unità aerea da combattimento riportata in base al paragrafo (10) non sono tenuti a organizzare una visita a una base aerea in cui operano elicotteri d'attacco multiruolo o elicotteri specializzati d'attacco.
- (20) Ciascuno Stato partecipante organizzerà almeno una di tali visite in ogni periodo di cinque anni. Un nuovo programma comune riferito a periodi di cinque anni per l'organizzazione da parte degli Stati partecipanti di visite alle basi aeree ha avuto inizio l'1 gennaio 1997.
- Le indicazioni preliminari fornite dagli Stati partecipanti circa i futuri programmi di tali visite per l'anno (gli anni) successivo(i) possono essere discusse nelle Riunioni Annuali di Valutazione dell'Applicazione.
- (21) Di norma saranno invitati fino a due visitatori per ciascuno Stato partecipante.
- (22) Quando la base aerea da visitare è dislocata nel territorio di un altro Stato partecipante, gli inviti saranno emanati dallo Stato partecipante nel cui territorio è dislocata la base aerea (Stato ospitante). In tali casi le responsabilità di ospite delegate da questo Stato allo Stato partecipante che organizza la visita saranno specificate nell'invito.
- (23) Lo Stato che organizza la visita determinerà il programma della visita in coordinamento con lo Stato ospitante, se appropriato. I visitatori seguiranno

le istruzioni impartite dallo Stato che organizza la visita conformemente alle disposizioni enunciate nel presente documento.

- (24) Le modalità riguardanti le visite a basi aeree saranno conformi alle disposizioni di cui all'Annesso IV.
- (25) Lo Stato invitato può decidere se inviare visitatori militari e/o civili, incluso il personale accreditato presso lo Stato ospitante. I visitatori militari indosseranno normalmente le proprie uniformi con distintivi durante la visita.
- (26) La visita alla base aerea durerà un minimo di 24 ore.
- (27) Nel corso della visita, i visitatori riceveranno un rapporto informativo sui compiti e sulle funzioni della base aerea e sulle sue attività correnti, incluse appropriate informazioni sulla struttura e sulle operazioni della Forza Aerea in modo da spiegare il ruolo specifico e la subordinazione della base aerea. Lo Stato che organizza la visita fornirà ai visitatori l'opportunità di osservare le attività di routine della base aerea durante la visita.
- (28) I visitatori avranno l'opportunità di comunicare con i comandanti e con il personale, ivi incluso quello delle unità di supporto/logistiche dislocate nella base aerea. Ad essi sarà offerta l'opportunità di vedere tutti i tipi di aerei dislocati nella base aerea.
- (29) Al termine della visita, lo Stato che organizza la visita fornirà ai visitatori l'opportunità di riunirsi fra loro e anche con funzionari dello Stato nonché con personale di rango elevato della base aerea per discutere lo svolgimento della visita.

(30) **PROGRAMMA DI CONTATTI E COOPERAZIONE MILITARI**

CONTATTI MILITARI

- (30.1) Per migliorare ulteriormente le loro relazioni reciproche al fine di consolidare il processo di rafforzamento della fiducia e della sicurezza, gli Stati partecipanti, su base volontaria e come appropriato, promuoveranno e faciliteranno:
- (30.1.1) – scambi e visite fra membri delle forze armate a tutti i livelli, specialmente fra ufficiali subalterni e comandanti;
- (30.1.2) – contatti fra le pertinenti istituzioni militari, specialmente fra unità militari;
- (30.1.3) – scambi di visite tra navi militari e tra unità dell'aeronautica;

- (30.1.4) – la disponibilità di posti presso accademie e scuole militari e in corsi di addestramento militari per membri delle forze armate degli Stati partecipanti;
- (30.1.5) – l'utilizzazione dei servizi linguistici delle istituzioni di addestramento militare per l'insegnamento delle lingue estere a membri delle forze armate degli Stati partecipanti e l'organizzazione di corsi di lingua presso istituzioni di addestramento militare per insegnanti militari di lingue estere degli Stati partecipanti;
- (30.1.6) – scambi e contatti fra accademici ed esperti in materie militari e in settori connessi;
- (30.1.7) – la partecipazione ed il contributo a conferenze a livello accademico, seminari, simposi e visite di studio da parte di membri delle forze armate degli Stati partecipanti, nonché di esperti civili in questioni attinenti alla sicurezza e alla politica di difesa;
- (30.1.8) – la pubblicazione di opere accademiche in cooperazione su argomenti concernenti la sicurezza e la difesa;
- (30.1.9) – eventi sportivi e culturali fra membri delle loro forze armate.

COOPERAZIONE MILITARE

Esercitazioni ed addestramento militari congiunti

- (30.2) Gli Stati partecipanti effettueranno, su base volontaria e come appropriato, addestramento ed esercitazioni militari congiunti per approfonditi temi di reciproco interesse.

Visite ad installazioni militari, a formazioni militari e osservazione di talune attività militari

- (30.3) Ad integrazione delle disposizioni del Documento di Vienna concernenti le visite a basi aeree, ciascuno Stato partecipante provvederà affinché rappresentanti di tutti gli altri Stati partecipanti visitino una delle proprie installazioni militari o proprie formazioni militari o osservino attività militari al di sotto delle soglie specificate nel Capitolo VI. Tali eventi offriranno ai visitatori o agli osservatori l'opportunità di vedere l'attività di quella installazione militare, di assistere all'addestramento di quella formazione militare o di osservare lo svolgimento di tale attività militare.
- (30.4) Ciascuno Stato partecipante compirà tutti gli sforzi possibili per predisporre una di tali visite o osservazioni ogni cinque anni.

(30.5) Per assicurare la massima efficienza e un rapporto ottimale costo/efficacia, gli Stati partecipanti potranno organizzare tali visite o osservazioni in concomitanza, fra l'altro, con altre visite e contatti organizzati conformemente alle disposizioni del Documento di Vienna.

(30.6) Le modalità riguardanti le visite alle basi aeree specificate nei paragrafi da (19) a (29) del Documento di Vienna saranno applicate, mutatis mutandis, alle visite.

Visite di osservazione

(30.7) Gli Stati partecipanti effettuanti attività militari soggette a notifica preventiva ai sensi del Capitolo V, ma a livelli inferiori a quelli specificati nel Capitolo VI, sono incoraggiati ad invitare osservatori di altri Stati partecipanti, in particolare degli Stati limitrofi, ad osservare tali attività militari.

(30.8) Le disposizioni relative a tali visite saranno lasciate alla discrezionalità dello Stato ospitante.

Disponibilità di esperti

(30.9) Gli Stati partecipanti esprimono la loro volontà di rendere disponibili per qualsiasi altro Stato partecipante degli esperti che potranno essere consultati su questioni attinenti la difesa e la sicurezza.

(30.10) A tale fine gli Stati partecipanti designeranno un punto di contatto e informeranno al riguardo tutti gli altri Stati partecipanti. Un elenco di tali punti di contatto sarà tenuto a disposizione presso il CPC.

(30.11) A discrezione degli Stati partecipanti, le comunicazioni fra loro su tale argomento potranno essere trasmesse attraverso la Rete di Comunicazioni OSCE.

(30.12) Le modalità concernenti la messa a disposizione di esperti saranno concordate direttamente fra gli Stati partecipanti interessati.

Seminari sulla cooperazione nel campo militare

(30.13) Previa approvazione da parte dei competenti organi OSCE, il CPC organizzerà seminari sulla cooperazione fra le forze armate degli Stati partecipanti.

(30.14) L'ordine del giorno dei seminari sarà principalmente focalizzato sui compiti propri dell'OSCE, inclusa la partecipazione delle forze armate a operazioni per il mantenimento della pace, al soccorso in casi di calamità e di emergenza, a crisi concernenti i rifugiati e alla prestazione di aiuti umanitari.

Scambio di informazioni su accordi relativi ai contatti ed alla cooperazione militare

- (30.15) Gli Stati partecipanti si scambieranno informazioni concernenti gli accordi sui programmi relativi ai contatti e alla cooperazione militari conclusi con altri Stati partecipanti nell'ambito delle presenti disposizioni.

- (30.16) Gli Stati partecipanti hanno deciso che il Programma di Contatti e Cooperazione Militari sarà aperto a tutti gli Stati partecipanti all'OSCE e riguarderà tutte le loro forze armate e tutto il loro territorio. L'attuazione del presente Programma sarà valutata nelle Riunioni Annuali di Valutazione dell'Applicazione previste nel Capitolo XI.

DIMOSTRAZIONE DI NUOVI TIPI DI PRINCIPALI SISTEMI D'ARMA E DI EQUIPAGGIAMENTO

- (31) Il primo Stato partecipante che schiera nelle proprie forze militari nella zona di applicazione un nuovo tipo di principale sistema d'arma e di equipaggiamento come specificato nelle disposizioni relative alle Informazioni sulle Forze Militari, organizzerà alla prima occasione possibile, ma non oltre un anno dall'inizio dello spiegamento, una dimostrazione per i rappresentanti di tutti gli altri Stati partecipanti², che potrà coincidere con altri eventi previsti nel presente documento. In via eccezionale, al fine di facilitare la concomitanza di altri eventi, gli Stati partecipanti potranno organizzare la dimostrazione anche prima dello schieramento formale del nuovo tipo di sistema principale d'arma e di equipaggiamento nell'ambito delle proprie forze militari, in una qualunque fase della procedura di schieramento, in attesa della disponibilità fisica.
- (32) Se la dimostrazione viene effettuata sul territorio di un altro Stato partecipante, l'invito sarà emanato dallo Stato partecipante sul cui territorio viene effettuata la dimostrazione (Stato ospitante). In tali casi, nell'invito saranno specificate le responsabilità di paese ospitante delegate da tale Stato allo Stato partecipante che organizza la dimostrazione.
- (33) Lo Stato che organizza la dimostrazione determinerà il programma della dimostrazione in coordinamento con lo Stato ospitante, ove appropriato. I visitatori si atterranno alle istruzioni emesse dallo Stato che organizza la dimostrazione conformemente alle disposizioni enunciate nel presente documento.
- (34) Le modalità relative alla dimostrazione di nuovi tipi di principali sistemi d'arma e di equipaggiamento saranno conformi alle disposizioni di cui all'Annesso IV.

- (35) Lo Stato invitato può decidere se inviare visitatori militari e/o civili, incluso personale accreditato presso lo Stato ospitante. I visitatori militari normalmente indosseranno le proprie uniformi con distintivi durante la visita.

FORNITURA DI INFORMAZIONI SUI CONTATTI

- (36) Al fine di agevolare la pianificazione di contatti multinazionali aperti alla partecipazione di tutti gli Stati OSCE, gli Stati partecipanti forniranno annualmente informazioni sui loro piani relativi ai contatti nel modo qui di seguito specificato:

- visite a basi militari (paragrafi (19) – (29))
- visite ad installazioni militari, a formazioni militari e osservazione di talune attività militari (paragrafi (30.3) – (30.6))
- visite di osservazione (paragrafi (30.7) – (30.8))
- dimostrazione di nuovi tipi di principali sistemi d'arma e di equipaggiamento (paragrafi (31) – (35))

- (37) Le informazioni verranno fornite al CPC non oltre il 15 novembre di ogni anno e comprenderanno i piani per il successivo anno civile. Gli Stati partecipanti notificheranno in anticipo al CPC qualunque variazione delle suddette informazioni, come appropriato. Il CPC renderà note non oltre l'1 dicembre a tutti gli Stati partecipanti le informazioni ricevute.

V. NOTIFICA PREVENTIVA DI TALUNE ATTIVITA' MILITARI

- (38) Gli Stati partecipanti daranno notifica per iscritto, conformemente alle disposizioni dei paragrafi (153) e (154), a tutti gli altri Stati partecipanti con 42 o più giorni di anticipo rispetto all'inizio delle attività militari notificabili³ nella zona di applicazione delle CSBM.
- (39) La notifica sarà data dallo Stato partecipante sul cui territorio è pianificato lo svolgimento dell'attività in questione (Stato ospitante) anche qualora le forze di tale Stato non siano impegnate nell'attività o la loro entità sia inferiore al livello notificabile. Ciò non dispenserà gli altri Stati partecipanti dal loro obbligo di dare notifica se la loro partecipazione alla attività militare pianificata raggiunge il livello notificabile.
- (40) Sarà notificata ciascuna delle seguenti attività militari sul terreno, incluse quelle in cui prendono parte forze di altri Stati partecipanti, effettuate come una singola attività nella zona di applicazione delle CSBM ai livelli di seguito definiti, o a livelli ad essi superiori:
- (40.1) L'impegno di formazioni di forze terrestri⁴ degli Stati partecipanti nella stessa attività di esercitazione condotta sotto un unico comando operativo indipendentemente oppure in combinazione con qualsiasi possibile componente aerea o navale.
- (40.1.1) Tale attività militare sarà soggetta a notifica qualora implichi, in un qualsiasi momento durante il suo svolgimento, l'impiego di:
- almeno 9.000 uomini, inclusi i supporti, o
 - almeno 250 carri armati, o
 - almeno 500 veicoli corazzati da combattimento, come definiti nell'Annesso III, paragrafo (2), oppure
 - almeno 250 pezzi di artiglieria semoventi e trainati, mortai e lanciarazzi multipli (calibro 100 mm e superiore)
- se organizzati in una struttura divisionale o in almeno due brigate/reggimenti, non necessariamente dipendenti dalla stessa divisione.
- (40.1.2) La partecipazione di forze aeree degli Stati partecipanti sarà inclusa nella notifica qualora sia previsto che nel corso dell'attività siano effettuate 200 o più sortite di aerei, esclusi gli elicotteri.
- (40.2) L'impegno di forze militari in uno sbarco anfibio⁵, uno sbarco elicotteristico o in un'azione di lancio con paracadute nella zona di applicazione delle CSBM.

(40.2.1) Tali attività militari saranno soggette a notifica qualora una qualsiasi di esse implichi l'impiego di almeno 3.000 uomini.

(40.3) L'impegno di formazioni di forze terrestri degli Stati partecipanti in un trasferimento dall'esterno della zona di applicazione delle CSBM a punti di arrivo nella zona, o dall'interno della zona di applicazione delle CSBM a punti di concentrazione nella zona, per partecipare ad un'attività di esercitazione notificabile o per essere concentrate.

(40.3.1) L'arrivo o la concentrazione di tali forze saranno soggetti a notifica qualora implicino, in un qualsiasi momento durante l'attività, l'impiego di:

- almeno 9.000 uomini, inclusi i supporti, o
- almeno 250 carri armati, o
- almeno 500 veicoli corazzati da combattimento, come definiti nell'Annesso III, paragrafo (2), o
- almeno 250 pezzi di artiglieria semoventi e trainati, mortai e lanciarazzi multipli (calibro 100 mm e superiore)

se organizzati in una struttura divisionale o in almeno due brigate/reggimenti, non necessariamente dipendenti dalla stessa divisione.

(40.3.2) Le forze che sono state trasferite nella zona saranno soggette a tutte le disposizioni delle CSBM concordate quando lasciano i loro punti di arrivo per partecipare ad un'attività di esercitazione notificabile o per essere concentrate nella zona di applicazione delle CSBM.

(41) Le attività militari notificabili effettuate senza preavviso alle truppe impiegate costituiscono eccezioni all'obbligo di notifica preventiva da fornire con l'anticipo di 42 giorni.

(41.1) La notifica di tali attività, al di sopra delle soglie concordate, sarà data nel momento in cui le truppe impiegate cominciano le attività stesse.

(42) La notifica di ciascuna attività militare notificabile sarà data per iscritto nella seguente forma concordata:

(43) **(A) Informazioni di carattere generale**

(43.1) la designazione dell'attività militare;

(43.2) lo scopo generale dell'attività militare;

(43.3) i nomi degli Stati impegnati nell'attività militare;

(43.4) il livello del comando che organizza e dirige l'attività militare;

- (43.5) le date di inizio e di fine dell'attività militare.
- (44) **(B) Informazioni sui vari tipi di attività militari notificabili**
- (44.1) L'impegno di formazioni di forze terrestri degli Stati partecipanti nella stessa attività di esercitazione condotta sotto un unico comando operativo indipendentemente oppure in combinazione con qualsiasi possibile componente aerea o navale:
- (44.1.1) il numero totale degli uomini partecipanti all'attività militare (cioè truppe terrestri, truppe anfibiae, truppe aeromobili o trasportate con elicotteri e truppe aviotrasportate) ed il numero degli uomini partecipanti per ciascuno Stato impegnato, se del caso;
- (44.1.2) la designazione, la subordinazione, il numero e il tipo delle formazioni ed unità partecipanti per ciascuno Stato fino al livello minimo di brigata/reggimento incluso o livello equivalente;
- (44.1.3) il numero totale di carri armati per ciascuno Stato;
- (44.1.4) il numero totale di veicoli corazzati da combattimento per ciascuno Stato e il numero totale di lanciatori di missili guidati controcarro montati su veicoli corazzati;
- (44.1.5) il numero totale di pezzi di artiglieria e di lanciarazzi multipli (calibro 100 mm o superiore);
- (44.1.6) il numero totale di elicotteri, per categoria;
- (44.1.7) il numero previsto di sortite di aerei, esclusi gli elicotteri;
- (44.1.8) scopo delle missioni aeree;
- (44.1.9) categorie degli aeromobili impiegati;
- (44.1.10) il livello del comando che organizza e dirige la partecipazione della forza aerea;
- (44.1.11) tiri navali contro costa;
- (44.1.12) indicazione di altre attività navali di supporto nave-terra;
- (44.1.13) il livello del comando che organizza e dirige la partecipazione della forza navale.
- (44.2) L'impegno di forze militari in uno sbarco anfibio, in uno sbarco elicotteristico o in un'azione di lancio con paracadute nella zona di applicazione delle CSBM:

- (44.2.1) il numero totale di truppe anfibe impiegate in sbarchi anfibi notificabili e/o il numero totale di truppe impiegate in azioni di lancio con paracadute o sbarchi elicotteristici notificabili;
- (44.2.2) nel caso di uno sbarco notificabile, il punto o i punti di imbarco se situati nella zona di applicazione delle CSBM.
- (44.3) L'impegno di formazioni di forze terrestri degli Stati partecipanti in un trasferimento dall'esterno della zona di applicazione delle CSBM a punti di arrivo nella zona, o dall'interno della zona di applicazione delle CSBM a punti di concentrazione nella zona, per partecipare ad un'attività di esercitazione notificabile o per essere concentrate:
- (44.3.1) il numero totale degli uomini trasferiti;
- (44.3.2) numero e tipo delle formazioni partecipanti al trasferimento;
- (44.3.3) il numero totale di carri armati partecipanti a un arrivo o a una concentrazione notificabili;
- (44.3.4) il numero totale di veicoli corazzati da combattimento partecipanti a un arrivo o a una concentrazione notificabili;
- (44.3.5) il numero totale di pezzi di artiglieria e di lanciarazzi multipli (calibro 100 mm o superiore) partecipanti a un arrivo o a una concentrazione;
- (44.3.6) coordinate geografiche dei punti di arrivo e dei punti di concentrazione.
- (45) **(C) L'area della zona di applicazione delle CSBM ed il quadro temporale previsti per lo svolgimento dell'attività**
- (45.1) L'area dell'attività militare delimitata da lineamenti geografici unitamente a coordinate geografiche, come appropriato;
- (45.2) le date di inizio e di fine di ciascuna fase di attività nella zona di applicazione delle CSBM di formazioni partecipanti (ad esempio, trasferimento, spiegamento, concentrazione di forze, esercitazione attiva, rientro);
- (45.3) scopo tattico di ciascuna fase e corrispondente area geografica delimitata da coordinate geografiche; e
- (45.4) breve descrizione di ciascuna fase.

(46) **(D) Altre informazioni**

(46.1) Eventuali varianti in merito all'attività rispetto alle informazioni fornite nel calendario annuale;

(46.2) relazione dell'attività con altre attività notificabili.

VI. OSSERVAZIONE DI TALUNE ATTIVITA' MILITARI

- (47) Gli Stati partecipanti inviteranno osservatori di tutti gli altri Stati partecipanti alle seguenti attività militari notificabili:
- (47.1) – l'impegno di formazioni di forze terrestri⁶ degli Stati partecipanti nella stessa attività di esercitazione condotta sotto un unico comando operativo indipendentemente oppure in combinazione con qualsiasi possibile componente aerea o navale.
- (47.2) – L'impegno di forze militari in uno sbarco anfibio, in uno sbarco elicotteristico o in un'azione di lancio con paracadute nella zona di applicazione delle CSBM.
- (47.3) – Nel caso di impegno di forze terrestri degli Stati partecipanti in un trasferimento dall'esterno della zona di applicazione delle CSBM a punti di arrivo nella zona, o dall'interno della zona di applicazione delle CSBM a punti di concentrazione nella zona, per partecipare ad un'attività di esercitazione notificabile o per essere concentrate, la concentrazione di tali forze. Le forze che sono state trasferite nella zona saranno soggette a tutte le disposizioni delle CSBM concordate quando lasciano i loro punti di arrivo per partecipare ad un'attività di esercitazione notificabile o per essere concentrate nella zona di applicazione delle CSBM.
- (47.4) Le suddette attività saranno soggette a osservazione qualora il numero degli uomini impiegati raggiunga o superi i 13.000 o quando il numero dei carri armati impiegati raggiunga o superi i 300, o quando il numero dei veicoli corazzati da combattimento impiegati, come definito nell'Annesso III, paragrafo (2), raggiunga o superi i 500, o quando il numero dei pezzi di artiglieria semoventi e trainati, dei mortai e dei lanciarazzi multipli (calibro 100 mm e superiore) impiegati raggiunga o superi i 250. Nel caso di uno sbarco anfibio, di uno sbarco elicotteristico o di lancio con paracadute, l'attività sarà soggetta ad osservazione qualora il numero degli uomini impiegati raggiunga o superi i 3.500.
- (48) Lo Stato ospitante è lo Stato partecipante sul cui territorio si svolgerà l'attività notificata.
- (49) Lo Stato ospitante può delegare alcune responsabilità di ospite ad un altro (ad altri) Stato(i) partecipante(i) impegnato(i) nell'attività militare sul territorio dello Stato ospitante che diverrà lo Stato delegato. In tali casi lo Stato ospitante specificherà la suddivisione delle responsabilità nel suo invito ad osservare l'attività.
- (50) Ciascuno Stato partecipante può inviare fino a due osservatori all'attività militare da osservare. Lo Stato invitato può decidere se inviare osservatori militari e/o civili, incluso il personale accreditato presso lo Stato

- ospitante. Gli osservatori militari normalmente indosseranno le loro uniformi con distintivi nell'espletamento dei propri compiti.
- (51) Le modalità relative all'osservazione di talune attività militari saranno conformi alle disposizioni di cui all'Annesso IV.
- (52) Lo Stato ospitante o delegato stabilirà una durata dell'osservazione che consenta agli osservatori di osservare un'attività militare notificabile a partire dal momento in cui le soglie per l'osservazione concordate saranno raggiunte o superate fino al momento in cui, per l'ultima volta durante l'attività, le soglie per l'osservazione non saranno più raggiunte.
- (53) Gli osservatori potranno avanzare richieste in merito al programma di osservazione. Lo Stato ospitante o delegato, se possibile, accoglierà tali richieste.
- (54) Agli osservatori saranno riconosciuti, durante la loro missione, i privilegi e le immunità accordati al personale diplomatico nella Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche.
- (55) Gli Stati partecipanti assicureranno che il personale responsabile e le truppe che partecipano ad un'attività militare soggetta a osservazione, nonché altro personale armato dislocato nella zona dell'attività militare, siano adeguatamente informati circa la presenza, lo status e le funzioni degli osservatori.
- (56) Lo Stato ospitante o delegato non sarà tenuto a consentire l'osservazione di luoghi, installazioni o sistemazioni difensive riservati.
- (57) Per consentire agli osservatori di confermare che l'attività notificata sia di carattere non minaccioso e che sia svolta conformemente alle appropriate disposizioni della notifica, lo Stato ospitante o delegato:
- (57.1) – all'inizio del programma di osservazione, terrà un rapporto informativo sullo scopo, sulla situazione iniziale, sulle fasi dell'attività e su eventuali varianti rispetto alla notifica e fornirà agli osservatori un programma di osservazione con l'orario giornaliero;
- (57.2) – fornirà agli osservatori una mappa con una scala da 1 a non più di 250.000 che rappresenti l'area dell'attività militare notificata e la situazione tattica iniziale in tale area. Per rappresentare l'intera area dell'attività militare notificata potranno essere fornite ad integrazione mappe a scala inferiore;
- (57.3) – fornirà agli osservatori appropriate apparecchiature di osservazione; inoltre gli osservatori saranno autorizzati ad utilizzare propri binocoli, mappe, apparecchi fotografici, videocamere, dittafooni e dispositivi portatili passivi per visione notturna. Le suddette apparecchiature saranno soggette ad esame e approvazione da parte dello Stato ospitante o delegato. Resta inteso che lo Stato ospitante o delegato

potrà limitare l'impiego di talune apparecchiature in luoghi, installazioni o sistemazioni difensive riservati;

- (57.4) – sarà incoraggiato, ogni qualvolta sia fattibile e tenendo in debito conto la sicurezza degli osservatori, a prevedere un'osservazione aerea, preferibilmente con elicottero, dell'area in cui si svolge l'attività militare. Se tale sorvolo viene effettuato, esso dovrebbe offrire agli osservatori l'opportunità di osservare dall'alto la disposizione delle forze impegnate nell'attività in modo da consentire loro di ottenere un'impressione generale della sua estensione e ordine di grandezza. Ad almeno un osservatore di ciascuno Stato partecipante rappresentato nell'osservazione dovrebbe essere offerta l'opportunità di partecipare al sorvolo. Elicotteri e/o aerei possono essere forniti dallo Stato ospitante o da un altro Stato partecipante su richiesta dello Stato ospitante e in accordo con quest'ultimo;
- (57.5) – terrà riunioni informative, almeno una volta al giorno, per gli osservatori con l'ausilio di mappe sulle varie fasi dell'attività militare e sul loro svolgimento nonché sulla posizione geografica degli osservatori; nel caso di un'attività di forze terrestri condotta in combinazione con componenti aeree o navali, i rapporti informativi saranno tenuti da rappresentanti di tutte le forze impegnate;
- (57.6) – offrirà l'opportunità di osservare direttamente le forze dello/degli Stato/Stati impegnato/i nell'attività militare, in modo che gli osservatori possano formarsi un'impressione dello svolgimento dell'intera attività; a tal fine, agli osservatori sarà offerta l'opportunità di osservare le unità da combattimento e di supporto di tutte le formazioni partecipanti a livello divisionale o equivalente e, ogni qualvolta possibile, di visitare unità a livello inferiore a quello divisionale o equivalente e comunicare con i comandanti e con le truppe. I comandanti o altro personale di rango elevato delle formazioni partecipanti, nonché delle unità visitate, informeranno gli osservatori sulla missione e sul dispositivo delle loro rispettive unità;
- (57.7) – guiderà gli osservatori nell'area dell'attività militare; gli osservatori seguiranno le istruzioni emanate dallo Stato ospitante o delegato conformemente alle disposizioni enunciate nel presente documento;
- (57.8) – fornirà agli osservatori opportunità di comunicazioni tempestive con le proprie ambasciate o con altre missioni ufficiali e sedi consolari. Lo Stato ospitante o delegato non è tenuto a sostenere le spese per le comunicazioni degli osservatori;
- (57.9) – al termine di ogni osservazione, offrirà agli osservatori l'opportunità di riunirsi fra loro e anche con funzionari dello Stato ospitante per discutere lo svolgimento dell'attività osservata. Quando Stati diversi dallo Stato ospitante siano stati impegnati nell'attività, anche

rappresentanti militari di tali Stati verranno invitati a partecipare alla discussione.

(58) Gli Stati partecipanti non sono tenuti ad invitare osservatori ad attività militari notificabili che siano effettuate senza preavviso alle truppe impegnate, a meno che tali attività notificabili abbiano una durata superiore a 72 ore. Il protrarsi di tali attività oltre tale termine sarà soggetto ad osservazione per il periodo in cui le soglie concordate per l'osservazione siano raggiunte o superate. Il programma di osservazione seguirà nel modo più fedele praticamente possibile tutte le disposizioni relative all'osservazione stabilite nel presente documento.

(59) Gli Stati partecipanti sono incoraggiati ad autorizzare i rappresentanti dei mezzi di informazione di tutti gli Stati partecipanti ad assistere alle attività militari osservate secondo procedure di accreditamento stabilite dallo Stato ospitante. In tali casi, i rappresentanti dei mezzi di informazione di tutti gli Stati partecipanti saranno trattati senza discriminazione e avranno accesso, in condizioni di parità, a quegli aspetti dell'attività aperti ai rappresentanti dei mezzi di informazione.

(59.1) La presenza dei rappresentanti dei mezzi di informazione non interferirà né con gli osservatori nell'adempimento delle loro funzioni né con lo svolgimento dell'attività militare.

(60) Lo Stato ospitante o delegato provvederà al trasporto degli osservatori da una località idonea indicata nell'invito fino all'area dell'attività notificata in modo che gli osservatori si trovino in posizione prima dell'inizio del programma di osservazione. Esso inoltre fornirà agli osservatori appropriati mezzi di trasporto nell'area dell'attività militare e per il ritorno degli osservatori in altra località idonea indicata nell'invito al termine del programma di osservazione.

VII. CALENDARI ANNUALI

- (61) Ciascuno Stato partecipante scambierà, con tutti gli altri Stati partecipanti, un calendario annuale delle sue attività militari soggette a notifica preventiva⁷, nella zona di applicazione delle CSBM, previste per il successivo anno solare. Uno Stato partecipante che deve ospitare attività militari soggette a notifica preventiva effettuate da un qualsiasi altro (da altri) Stato(i) partecipante(i) includerà tali attività nel proprio calendario annuale. Tale calendario verrà trasmesso ogni anno, per iscritto, conformemente alle disposizioni dei paragrafi (153) e (154), non più tardi del 15 novembre per l'anno seguente.
- (62) Se uno Stato partecipante non prevede alcuna attività militare soggetta a notifica preventiva, informerà in merito tutti gli altri Stati partecipanti con le stesse modalità prescritte per lo scambio dei calendari annuali.
- (63) Ciascuno Stato partecipante elencherà le suddette attività cronologicamente e fornirà informazioni su ciascuna attività conformemente al seguente modello:
- (63.1) – numero di attività militari da riportare;
 - (63.2) – numero dell'attività;
 - (63.2.1) – tipo di attività militare e relativa designazione;
 - (63.2.2) – caratteristiche generali e scopo dell'attività militare;
 - (63.2.3) – Stati impegnati nell'attività militare;
 - (63.2.4) – area dell'attività militare, indicata da lineamenti geografici, ove appropriato, e definita da coordinate geografiche;
 - (63.2.5) – durata pianificata dell'attività militare, indicata dalle previste date di inizio e fine;
 - (63.2.6) – previsto numero totale di uomini⁷ impegnati nell'attività militare;
 - (63.2.7) – previsto numero totale di uomini per ciascuno Stato impegnato, se del caso. Per attività cui partecipa più di uno Stato, lo Stato ospitante fornirà tali informazioni;
 - (63.2.8) – tipi di forze armate impegnate nell'attività militare;
 - (63.2.9) – livello pianificato dell'attività militare e designazione del comando operativo alle cui dirette dipendenze verrà effettuata tale attività militare;

- (63.2.10) – numero e tipo di divisioni di cui è prevista la partecipazione all'attività militare;
 - (63.2.11) – eventuali informazioni supplementari concernenti, fra l'altro, componenti di forze armate, che lo Stato partecipante che pianifica l'attività militare considera pertinenti.
- (64) Qualora si dimostrino necessarie varianti alle attività militari indicate nel calendario annuale, queste saranno comunicate a tutti gli altri Stati partecipanti non più tardi della relativa notifica.
- (65) Se uno Stato partecipante dovesse annullare un'attività militare inclusa nel suo calendario annuale o ridurla ad un livello inferiore alle soglie di notifica, tale Stato informerà in merito immediatamente gli altri Stati partecipanti.
- (66) Informazioni sulle attività militari soggette a notifica preventiva non incluse in un calendario annuale saranno comunicate a tutti gli Stati partecipanti al più presto possibile, conformemente al modello previsto nel calendario annuale.

VIII. DISPOSIZIONI LIMITATIVE

- (67) Le seguenti disposizioni si applicheranno alle attività militari soggette a notifica preventiva;⁷
- (67.1) Nessuno Stato partecipante effettuerà in tre anni solari più di un'attività militare soggetta a notifica preventiva in cui siano impegnati più di 40.000 uomini o 900 carri armati o 2.000 veicoli corazzati da combattimento o 900 pezzi d'artiglieria semoventi e trainati, mortai e lanciarazzi multipli (calibro 100 mm e superiore).
- (67.2) Nessuno Stato partecipante effettuerà in un anno solare più di sei attività militari soggette a notifica preventiva ciascuna delle quali impegni più di 13.000 uomini o 300 carri armati o 500 veicoli corazzati da combattimento o 300 pezzi d'artiglieria semoventi e trainati, mortai e lanciarazzi multipli (calibro 100 mm e superiore) ma non più di 40.000 uomini o 900 carri armati o 2.000 veicoli corazzati da combattimento o 900 pezzi d'artiglieria semoventi e trainati, mortai e lanciarazzi multipli (calibro 100 mm e superiore).
- (67.2.1) Di queste sei attività militari nessuno Stato partecipante ne effettuerà in un anno solare più di tre soggette a notifica preventiva ciascuna delle quali impegni più di 25.000 uomini o 400 carri armati o 800 veicoli corazzati da combattimento o 400 pezzi d'artiglieria semoventi e trainati, mortai e lanciarazzi multipli (calibro 100 mm e superiore).
- (67.3) Nessuno Stato partecipante effettuerà contemporaneamente più di tre attività militari soggette a notifica preventiva ciascuna delle quali impegni più di 13.000 uomini o 300 carri armati o 500 veicoli corazzati da combattimento o 300 pezzi d'artiglieria semoventi e trainati, mortai e lanciarazzi multipli (calibro 100 mm e superiore).
- (68) Ciascuno Stato partecipante comunicherà per iscritto, conformemente alle disposizioni dei paragrafi (153) e (154), a tutti gli altri Stati partecipanti, entro il 15 novembre di ogni anno, informazioni concernenti attività militari soggette a notifica preventiva in cui siano impiegati più di 40.000 uomini o 900 carri armati o 2000 veicoli corazzati da combattimento o 900 pezzi d'artiglieria semoventi e trainati, mortai e lanciarazzi multipli (calibro 100 mm e superiore) che esso pianifica di effettuare od ospitare nel secondo successivo anno solare. Tale comunicazione includerà informazioni preliminari sull'attività, riguardanti lo scopo generale, il quadro temporale e la durata, l'area, la dimensione dell'attività e gli Stati in essa impegnati.
- (69) Se uno Stato partecipante non prevede alcuna attività militare del genere, informerà in merito tutti gli altri Stati partecipanti con le stesse modalità prescritte per lo scambio dei calendari annuali.
- (70) Nessuno Stato partecipante effettuerà un'attività militare soggetta a notifica preventiva in cui siano impiegati più di 40.000 uomini o 900 carri

armati o 2000 veicoli corazzati da combattimento o 900 pezzi d'artiglieria semoventi e trainati, mortai e lanciarazzi multipli (calibro 100 mm e superiore) a meno che essa abbia formato oggetto di comunicazione come sopra definito e a meno che sia stata inclusa nel calendario annuale non oltre il 15 novembre di ciascun anno.

- (71) Se attività militari soggette a notifica preventiva vengono effettuate in aggiunta a quelle contenute nel calendario annuale, il loro numero dovrebbe essere il più limitato possibile.

IX. OSSERVANZA E VERIFICA

- (72) Conformemente al mandato di Madrid, le misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza da concordare “saranno associate a forme di controllo adeguate corrispondenti al loro contenuto”.
- (73) Gli Stati partecipanti riconoscono che i mezzi tecnici nazionali possono svolgere un ruolo nel controllo dell’osservanza delle misure concordate miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza.

ISPEZIONE

- (74) Conformemente alle disposizioni contenute nel presente documento, ciascuno Stato partecipante ha il diritto di effettuare ispezioni nel territorio di qualsiasi altro Stato partecipante nella zona di applicazione delle CSBM. Lo Stato che conduce l’ispezione potrà invitare altri Stati partecipanti a prendere parte all’ispezione. Senza pregiudizio per il diritto di ciascuno Stato partecipante di richiedere ed effettuare ispezioni entro i termini stabiliti dallo Stato ispezionante, nella preparazione di una richiesta di ispezione, gli Stati partecipanti terranno conto delle informazioni fornite annualmente dagli Stati partecipanti relative a festività nazionali e religiose ufficiali dello Stato ricevente.
- (75) A ciascuno Stato partecipante sarà consentito di rivolgere una richiesta di ispezione ad un altro Stato partecipante nella zona di applicazione delle CSBM.
- (76) Nessuno Stato partecipante sarà tenuto ad accettare sul suo territorio nella zona di applicazione delle CSBM più di tre ispezioni per anno solare.
- (76.1) Qualora uno Stato partecipante abbia accettato tre ispezioni in un anno solare, informerà in merito tutti gli altri Stati partecipanti.
- (77) Nessuno Stato partecipante sarà tenuto ad accettare più di una ispezione per anno solare da parte del medesimo Stato partecipante.
- (78) Un’ispezione non sarà conteggiata se, per cause di forza maggiore, non potrà essere effettuata.
- (78.1) Se allo Stato che conduce l’ispezione viene impedito di condurre un’ispezione per cause di forza maggiore, dovrà chiarirne dettagliatamente i motivi senza indugio.
- (78.2) Se allo Stato ispezionato viene impedito di accettare un’ispezione per cause di forza maggiore, dovrà chiarirne dettagliatamente i motivi, senza indugio, attraverso canali diplomatici o altri canali ufficiali e fornire, ove

possibile, la prevista durata delle circostanze che giustificano il ricorso alla forza maggiore, il che potrà avvenire nel modo seguente:

- (78.2.1) – tramite la risposta alla pertinente richiesta di ispezione; o
 - (78.2.2) – tramite un’appropriata comunicazione trasmessa allo Stato che conduce l’ispezione dopo una risposta positiva alla richiesta d’ispezione e prima che il nucleo ispettivo sia giunto al punto di entrata; o
 - (78.2.3) – dopo l’arrivo del nucleo ispettivo al punto di entrata. In questo caso dovrà essere fornita immediatamente una corrispondente spiegazione al capo del nucleo ispettivo.
- (79) Lo Stato partecipante che ha ricevuto tale richiesta accoglierà la richiesta entro il termine concordato, salve le disposizioni contenute nei paragrafi (76) e (77).
- (80) Allo Stato partecipante che richiede un’ispezione sarà consentito di designare una specifica area per l’ispezione sul territorio di un altro Stato nella zona di applicazione delle CSBM. Si farà riferimento a tale area con l’espressione “area specificata”. L’area specificata comprenderà il terreno dove vengono effettuate attività militari notificabili o dove un altro Stato partecipante ritiene che sia in corso di svolgimento un’attività militare soggetta a notifica. L’area specificata sarà definita e limitata dalla portata e dal livello delle attività militari notificabili, ma non eccederà quella necessaria per un’attività militare a livello di armata.
- (81) Nell’area specificata al nucleo ispettivo accompagnato dai rappresentanti dello Stato ispezionato sarà consentito l’accesso, l’entrata e il sopralluogo senza restrizioni, tranne in aree o punti sensibili in cui l’accesso sia normalmente vietato o limitato, installazioni militari ed altre installazioni difensive, nonché unità navali, veicoli e aeromobili militari. Il numero e l’estensione delle aree riservate dovrebbero essere quanto più limitati possibile. Le aree ove possono essere effettuate attività militari notificabili non saranno dichiarate aree riservate, eccetto talune installazioni militari permanenti o temporanee che, in termini territoriali, dovrebbero essere quanto più piccole possibile, e di conseguenza tali aree non saranno usate per impedire l’ispezione di attività militari soggette a notifica. Le aree riservate non verranno usate in maniera incompatibile con le disposizioni concordate in merito all’ispezione.
- (82) Nell’area specificata, anche le forze degli Stati partecipanti diversi dallo Stato ispezionato saranno soggette all’ispezione. I rappresentanti di tali forze collaboreranno con lo Stato ispezionato nel corso dell’ispezione.
- (83) Sarà consentita ispezione terrestre, aerea o entrambe.
- (84) I rappresentanti dello Stato ispezionato accompagneranno il nucleo ispettivo, anche quando viaggia su veicoli terrestri e su un aeromobile, dal

momento del loro impiego iniziale fino al momento in cui non sono più impiegati ai fini dell'ispezione.

- (85) Nella propria richiesta, che sarà presentata almeno 36 ore, ma non più di cinque giorni prima della prevista entrata nel territorio dello Stato ispezionato, lo Stato che conduce l'ispezione notificherà allo Stato ispezionato:
- (85.1) – l'ubicazione dell'area specificata definita da coordinate geografiche;
 - (85.2) – il punto (i punti) preferito(i) di entrata per il nucleo ispettivo;
 - (85.3) – le modalità di trasporto fino al punto (ai punti) di entrata e ritorno e, se del caso, fino all'area specificata e ritorno;
 - (85.4) – dove inizierà l'ispezione nell'area specificata;
 - (85.5) – se l'ispezione sarà terrestre, aerea o contemporaneamente entrambe;
 - (85.6) – se l'ispezione aerea verrà condotta impiegando un velivolo, un elicottero, o entrambi;
 - (85.7) – se il nucleo ispettivo utilizzerà veicoli terrestri messi a disposizione dallo Stato ispezionato o, se reciprocamente concordato, propri veicoli;
 - (85.8) – le attrezzature supplementari per l'ispezione, che sono soggette a specifica autorizzazione ai sensi del paragrafo (95);
 - (85.9) – altri Stati partecipanti che prendono parte all'ispezione, se del caso;
 - (85.10) – informazioni sul rilascio dei visti diplomatici agli ispettori che entrano nello Stato ispezionato;
 - (85.11) – la lingua (le lingue) di lavoro dell'OSCE che si preferisce usare durante l'ispezione.
- (86) La risposta alla richiesta sarà data nel più breve termine possibile, ma entro non oltre 24 ore. Entro 36 ore dopo l'inoltro della richiesta, sarà consentito al nucleo ispettivo di entrare nel territorio dello Stato ispezionato.
- (87) Qualsiasi richiesta di ispezione nonché la risposta alla stessa saranno comunicate a tutti gli Stati partecipanti senza indugio.
- (88) Lo Stato ispezionato dovrebbe designare il punto (i punti) di entrata quanto più vicino possibile all'area specificata. Lo Stato ispezionato assicurerà che il nucleo ispettivo sia in grado di raggiungere l'area specificata senza indugio dal punto (dai punti) di entrata. Nella sua risposta lo Stato ispezionato indicherà quale delle sei lingue di lavoro ufficiali dell'OSCE sarà usata durante l'ispezione.

- (89) Tutti gli Stati partecipanti agevoleranno il passaggio dei nuclei ispettivi attraverso il loro territorio.
- (90) L'ispezione dovrà essere portata a termine entro 48 ore dall'arrivo del nucleo ispettivo nell'area specificata.
- (91) In un nucleo ispettivo non vi saranno più di quattro ispettori. Lo Stato che conduce l'ispezione potrà invitare altri Stati partecipanti a prendere parte ad un'ispezione. Il nucleo ispettivo potrà essere composto da cittadini di non più di tre Stati partecipanti. Capo del nucleo ispettivo sarà un rappresentante dello Stato che conduce l'ispezione, il quale disporrà nel nucleo almeno dello stesso numero di ispettori di cui disporrà qualsiasi Stato invitato. Il nucleo ispettivo sarà sotto la responsabilità dello Stato che conduce l'ispezione, rispetto alla cui quota verrà conteggiata l'ispezione. Mentre conduce l'ispezione, il nucleo ispettivo potrà suddividersi in due gruppi.
- (92) Agli ispettori e, se del caso, al personale ausiliario, saranno riconosciuti, durante la loro missione, i privilegi e le immunità conformemente alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche.
- (93) Gli Stati partecipanti assicureranno che le truppe, altro personale armato e Quadri nell'area specificata vengano adeguatamente informati circa la presenza, lo status e le funzioni degli ispettori e, se del caso, del personale ausiliario. Lo Stato ispezionato garantirà che non venga intrapresa dai suoi rappresentanti alcuna azione che possa mettere in pericolo gli ispettori e, se del caso, il personale ausiliario. Nell'espletare i propri compiti, gli ispettori e, se del caso, il personale ausiliario terranno conto delle preoccupazioni in materia di sicurezza espresse dai rappresentanti dello Stato ispezionato.
- (94) Lo Stato ispezionato fornirà al nucleo ispettivo vitto e alloggio appropriati in una località idonea per lo svolgimento dell'ispezione e, all'occorrenza, assistenza sanitaria; comunque ciò non esclude l'uso da parte del nucleo ispettivo di proprie tende e razioni.
- (95) Il nucleo ispettivo potrà utilizzare proprie mappe e carte, apparecchi fotografici e videocamere, binocoli, dispositivi portatili passivi per visione notturna e dittafoini. Il nucleo potrà utilizzare attrezzature supplementari per l'ispezione, che dovranno essere specificate nella richiesta e saranno soggette alla specifica autorizzazione dello Stato ispezionato. All'arrivo nell'area specificata il nucleo ispettivo mostrerà l'equipaggiamento ai rappresentanti dello Stato ispezionato. Inoltre, lo Stato ispezionato potrà fornire al nucleo ispettivo una mappa che illustri l'area specificata per l'ispezione.
- (96) Il nucleo ispettivo avrà accesso ad idonee apparecchiature di telecomunicazione dello Stato ispezionato, al fine di comunicare con l'ambasciata o altre missioni ufficiali e sedi consolari dello Stato che conduce l'ispezione accreditate presso lo Stato ispezionato.

- (97) Lo Stato ispezionato procurerà al nucleo ispettivo l'accesso ad idonee apparecchiature di telecomunicazione al fine di comunicazioni continue fra i gruppi.
- (98) Gli ispettori avranno il diritto di richiedere e ricevere in tempi concordati rapporti informativi da rappresentanti militari dello Stato ispezionato e di altri Stati partecipanti le cui formazioni e unità militari siano dislocate nell'area specificata. Su richiesta degli ispettori, tali rapporti informativi saranno tenuti dai comandanti delle formazioni o unità nell'area specificata. Saranno tenute in considerazione proposte dello Stato ispezionato per quanto concerne i rapporti informativi. I rapporti informativi presentati dal rappresentante dello Stato ispezionato e di altri Stati partecipanti le cui formazioni e unità militari siano dislocate nell'area specificata e da comandanti o comandanti ad interim delle formazioni o unità militari dislocate nell'area specificata, potranno includere, tra l'altro, le seguenti informazioni:
- (98.1) 1. Rapporto informativo generale sulle formazioni o unità dislocate nell'area specificata:
- (98.1.1) – Rappresentazione e descrizione dell'area specificata;
 - (98.1.2) – Designazione ufficiale delle formazioni o unità militari;
 - (98.1.3) – Sede stanziata del tempo di pace del comando delle formazioni e unità militari con indicazione delle esatte coordinate geografiche;
 - (98.1.4) – Livelli di subordinazione delle formazioni o unità militari dichiarate;
 - (98.1.5) – Forza organica autorizzata del tempo di pace e quantitativo di principali sistemi d'arma e di equipaggiamento (per categorie);
 - (98.1.6) – Informazioni su aree di addestramento e poligoni di tiro principali dislocati nell'area specificata;
 - (98.1.7) – Attività corrente delle formazioni o unità militari.
- In caso di attività militare corrente, informazioni in merito a:
- (98.1.7.1) – Designazione dell'attività;
 - (98.1.7.2) – Designazione ufficiale delle formazioni o unità militari che partecipano all'attività militare;
 - (98.1.7.3) – Forza organica complessiva e quantitativo di principali sistemi d'arma e di equipaggiamento (per categorie) che partecipano all'attività;
 - (98.1.7.4) – Luogo dove si svolge l'attività.
 - (98.1.7.5) – Fase attuale dell'attività;

- (98.1.7.6) – Quadro temporale previsto dell'attività militare;
- (98.1.8) – Qualsiasi altra informazione pertinente, fornita su base volontaria;
- (98.2) 2. Rapporti informativi di comandanti o comandanti ad interim di formazioni o unità militari dislocate nell'area specificata, se richiesto conformemente al paragrafo 98:
 - (98.2.1) – Designazione ufficiale della formazione o unità militare;
 - (98.2.2) – Sede stanziata del tempo di pace del comando delle formazioni o unità militari con indicazione delle esatte coordinate geografiche;
 - (98.2.3) – Livelli di subordinazione delle formazioni o unità militari dichiarate;
 - (98.2.4) – Forza organica autorizzata del tempo di pace e quantitativo di principali sistemi d'arma e di equipaggiamento (per categorie) della formazione o unità militare;
 - (98.2.5) – Informazioni su aree di addestramento e poligoni di tiro dislocati nell'area specificata e appartenenti alla formazione o all'unità;
 - (98.2.6) – Attività corrente della formazione o unità.
 - In caso di attività militare corrente, informazioni in merito a:
 - (98.2.6.1) – La designazione dell'attività della formazione o unità;
 - (98.2.6.2) – Forza organica complessiva e quantitativo di principali sistemi d'arma e di equipaggiamento (per categorie) che partecipano all'attività, appartenenti alla formazione o all'unità;
 - (98.2.6.3) – Luogo dove si svolge l'attività;
 - (98.1.6.4) – Fase attuale dell'attività;
 - (98.2.6.6) – Quadro temporale previsto dell'attività militare;
 - (98.2.7) – Qualsiasi altra informazione pertinente, fornita su base volontaria.)
- (99) Lo Stato che conduce l'ispezione specificherà se l'ispezione aerea sarà condotta con l'impiego di un velivolo, di un elicottero o di entrambi. Gli aeromobili per l'ispezione saranno scelti di comune accordo fra lo Stato che conduce l'ispezione e lo Stato ispezionato. Verranno scelti aeromobili che consentano al nucleo ispettivo una visione continua del terreno durante l'ispezione. Il velivolo per l'ispezione sarà fornito dallo Stato ispezionato salvo diversamente concordato dallo Stato che conduce l'ispezione e dallo Stato ispezionato.

- (100) Dopo che il piano di volo, che specificherà, fra l'altro, la scelta da parte del nucleo ispettivo della rotta, della velocità e della quota nell'area specificata, sarà stato presentato alle competenti autorità di controllo del traffico aereo, agli aeromobili destinati all'ispezione sarà consentito di entrare senza indugio nell'area specificata. Nell'area specificata sarà consentito al nucleo ispettivo, dietro sua richiesta, di derogare dal piano di volo approvato per effettuare specifiche osservazioni, purché tale deroga sia compatibile con il paragrafo (80) nonché con la sicurezza di volo e le norme del traffico aereo. Le istruzioni all'equipaggio verranno impartite tramite un rappresentante dello Stato ispezionato a bordo dell'aeromobile impegnato nell'ispezione.
- (101) Sarà consentito a un membro del nucleo ispettivo, se tale richiesta sarà fatta, di osservare, in qualsiasi momento, i dati delle apparecchiature di navigazione dell'aeromobile e di avere accesso a mappe e carte di navigazione usate dall'equipaggio al fine di determinare l'esatta posizione dell'aeromobile durante il volo di ispezione.
- (102) Gli ispettori aerei e terrestri potranno ritornare nell'area specificata quante volte lo desiderino nel periodo di 48 ore destinato all'ispezione.
- (103) Lo Stato ispezionato metterà a disposizione, per gli scopi dell'ispezione, veicoli terrestri del tipo fuori-strada. Ogniqualevolta reciprocamente concordato, tenendo conto delle specifiche caratteristiche geografiche relative all'area da ispezionare, allo Stato che conduce l'ispezione sarà consentito di impiegare propri veicoli.
- (104) Se i veicoli terrestri o gli aeromobili sono forniti dallo Stato che conduce l'ispezione, vi sarà anche il relativo autista per ciascun veicolo terrestre o l'equipaggio per l'aeromobile.
- (105) Lo Stato che conduce l'ispezione redigerà un rapporto sulla sua ispezione utilizzando un modello che dovrà essere concordato dagli Stati partecipanti. Tale rapporto sarà trasmesso a tutti gli Stati partecipanti senza indugio, ma non oltre 14 giorni dopo la conclusione dell'ispezione.
- (106) Le spese per l'ispezione saranno sostenute dallo Stato ispezionato tranne quando lo Stato che conduce l'ispezione impiega i propri aeromobili e/o veicoli terrestri. Lo Stato che conduce l'ispezione sarà responsabile delle spese di viaggio fino al punto (ai punti) di entrata e ritorno.

VALUTAZIONE

- (107) Le informazioni fornite in base alle disposizioni concernenti le Informazioni sulle Forze Militari e le Informazioni sui Piani di Spiegamento dei principali sistemi d'arma e di equipaggiamento saranno soggette a valutazione.
- (108) Conformemente alle disposizioni di seguito riportate, ogni Stato partecipante offrirà l'opportunità di visitare formazioni e unità attive nelle loro normali sedi stanziali del tempo di pace come specificato nei punti 2 e 3 delle disposizioni concernenti le Informazioni sulle Forze Militari al fine di consentire agli altri Stati partecipanti la valutazione delle informazioni fornite.
- (108.1) Formazioni e unità da combattimento non attive temporaneamente attivate saranno rese disponibili per la valutazione durante il periodo di attivazione temporanea e nell'area/sede di attivazione indicata in base al paragrafo (10.3.2). In tali casi saranno applicabili, mutatis mutandis, le disposizioni per la valutazione di formazioni e unità attive. Le visite di valutazione effettuate conformemente a tale disposizione verranno conteggiate rispetto alle quote stabilite in base al paragrafo (109).
- (109) Ogni Stato partecipante sarà obbligato ad accettare una quota di una visita di valutazione per anno solare ogni sessanta unità, o loro parte, riportate in base al paragrafo (10). Tuttavia nessuno Stato partecipante sarà obbligato ad accettare più di quindici visite per anno solare e il numero di visite per ogni mese solare non potrà essere superiore a due. Nessuno Stato partecipante sarà obbligato ad accettare più di un quinto della sua quota di visite da parte di uno stesso Stato partecipante; uno Stato partecipante con una quota di meno di 5 visite non sarà obbligato ad accettare più di una visita da parte dello stesso Stato partecipante durante un anno solare. Nessuna formazione o unità potrà essere visitata più di due volte durante un anno solare e più di una volta da parte dello stesso Stato partecipante durante un anno solare.
- (109.1) Uno Stato partecipante informerà tutti gli altri Stati partecipanti quando, se del caso, la sua quota sarà esaurita.
- (110) Nessuno Stato partecipante sarà obbligato ad accettare più di una visita in un dato momento nel suo territorio.
- (111) Se uno Stato partecipante ha formazioni o unità stazionate nel territorio di altri Stati partecipanti (Stati ospitanti) nella zona di applicazione delle CSBM, il numero massimo di visite di valutazione consentite alle sue forze in ciascuno degli Stati interessati sarà proporzionale al numero delle sue unità in ciascuno Stato. L'applicazione di questa disposizione non modificherà il numero di visite che questo Stato partecipante (Stato stazionante) sarà tenuto ad accettare in base al paragrafo (109).

- (112) Le richieste per tali visite saranno presentate con non meno di 5 giorni di preavviso, ma non più di sette giorni prima della prevista entrata nel territorio dello Stato ricevente. Senza pregiudizio per il diritto di ciascuno Stato partecipante di richiedere ed effettuare visite di valutazione entro i termini stabiliti dallo Stato che effettua la valutazione, nella preparazione di una richiesta di visita di valutazione, gli Stati partecipanti terranno conto delle informazioni fornite annualmente dagli Stati partecipanti relative a festività nazionali e religiose ufficiali dello Stato ricevente.
- (113) La richiesta specificherà:
- (113.1) – la formazione o l'unità da visitare;
 - (113.2) – la data proposta della visita;
 - (113.3) – il punto (i punti) di entrata preferito (preferiti) nonché la data e l'ora prevista di arrivo del nucleo di valutazione;
 - (113.4) – le modalità di trasporto verso e dal punto (punti) di entrata e, se del caso, verso e dalla formazione o unità da visitare;
 - (113.5) – le attrezzature supplementari per la valutazione, che sono soggette a specifica autorizzazione ai sensi del paragrafo (131);
 - (113.6) – i nomi, il rango e la nazionalità dei membri del nucleo e, se del caso, informazioni per il rilascio di visti diplomatici;
 - (113.7) – la lingua (le lingue) di lavoro dell'OSCE che si preferisce usare durante la visita.
- (114) Se una formazione o unità di uno Stato partecipante è stazionata nel territorio di un altro Stato partecipante, la richiesta sarà indirizzata allo Stato ospitante ed inoltrata simultaneamente allo Stato stazionante.
- (115) La risposta alla richiesta sarà data entro 48 ore dalla ricezione della richiesta.
- (116) Nel caso di formazioni o unità di uno Stato partecipante stazionate nel territorio di un altro Stato partecipante, la risposta sarà data dallo Stato ospitante in consultazione con lo Stato stazionante. Dopo consultazioni fra Stato ospitante e Stato stazionante, lo Stato ospitante specificherà nella sua risposta quali delle proprie responsabilità esso acconsente a delegare allo Stato stazionante.
- (117) La risposta indicherà se la formazione o l'unità sarà disponibile per la valutazione alla data proposta nella sua normale sede stanziale del tempo di pace.

- (118) Formazioni o unità possono trovarsi nelle loro normali sedi stanziali del tempo di pace, ma non essere disponibili per la valutazione. Ogni Stato partecipante avrà il diritto, in tali casi, di non accettare una visita; i motivi per la mancata accettazione e il numero di giorni in cui la formazione o l'unità non sarà disponibile per la valutazione saranno indicati nella risposta. Ciascuno Stato partecipante avrà il diritto di invocare la presente disposizione fino a un totale di 5 volte per non più di 30 giorni complessivi per anno solare.
- (119) Se la formazione o l'unità è assente dalla sua normale sede stanziale del tempo di pace, la risposta indicherà i motivi e la durata della sua assenza. Lo Stato che riceve la richiesta può offrire la possibilità di una visita alla formazione o all'unità fuori dalla sua normale sede stanziale del tempo di pace. Se lo Stato che riceve la richiesta non offre questa possibilità, lo Stato richiedente potrà visitare la normale sede stanziale del tempo di pace della formazione o dell'unità. Lo Stato richiedente può tuttavia rinunciare in entrambi i casi ad effettuare tale visita.
- (120) Le visite non verranno conteggiate rispetto alla quota dello Stato ricevente se non vengono effettuate. Parimenti, le visite non effettuate per causa di forza maggiore, non verranno conteggiate.
- (120.1) Se allo Stato visitante viene impedito di effettuare una visita di valutazione per cause di forza maggiore, dovrà chiarirne dettagliatamente i motivi senza indugio.
- (120.2) Se allo Stato ricevente viene impedito di accettare una visita di valutazione per cause di forza maggiore, dovrà chiarirne dettagliatamente i motivi, senza indugio, attraverso canali diplomatici o altri canali ufficiali e fornire, ove possibile, la prevista durata delle circostanze che giustificano il ricorso alla forza maggiore, il che potrà avvenire nel modo seguente:
- (120.2.1) – tramite la risposta alla pertinente richiesta di una visita di valutazione;
o
- (120.2.2) – tramite un'appropriata comunicazione trasmessa allo Stato visitante dopo una risposta positiva alla richiesta di una visita di valutazione e prima che il nucleo di valutazione sia giunto al punto di entrata; o
- (120.2.3) – dopo l'arrivo del nucleo di valutazione al punto di entrata. In tal caso dovrà essere fornita immediatamente una corrispondente spiegazione al capo del nucleo di valutazione.
- (121) La risposta designerà il punto (i punti) di entrata ed indicherà, se del caso, l'ora e il luogo di raduno del nucleo. Il punto (i punti) di entrata e, se del caso, il luogo di raduno verranno designati il più vicino possibile alla formazione o all'unità da visitare. Lo Stato ricevente farà sì che il nucleo possa raggiungere la formazione o l'unità senza indugio. Lo Stato ricevente,

nella sua risposta, indicherà quale delle sei lingue di lavoro dell'OSCE verrà usata durante la visita di valutazione.

- (122) La richiesta e la risposta saranno comunicate a tutti gli Stati partecipanti senza indugio.
- (123) Gli Stati partecipanti faciliteranno il passaggio dei nuclei attraverso il loro territorio.
- (124) Il nucleo di valutazione sarà composto da non più di tre membri, salvo diversamente concordato prima della visita, fra lo Stato visitante e lo Stato ricevente. Il nucleo di valutazione potrà essere composto da cittadini di non più di tre Stati partecipanti. Tale nucleo sarà guidato e sotto la responsabilità di un cittadino dello Stato visitante. E' considerato Stato visitante lo Stato partecipante la cui richiesta per una visita di valutazione viene comunicata allo Stato ricevente. La richiesta ufficiale dello Stato visitante, conformemente al paragrafo (113.6), comprenderà sempre informazioni sull'entità numerica del nucleo e sulla nazionalità dei visitatori. Ai fini della quota, la visita sarà identica a una visita nazionale. Senza pregiudizio per le pertinenti disposizioni del paragrafo (109), lo Stato ricevente non rifiuterà tale visita a causa della sua natura bi o trinazionale.
- (125) Ai membri del nucleo e, se del caso, al personale ausiliario saranno riconosciuti durante la loro missione i privilegi e le immunità conformemente alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche.
- (126) La visita avverrà nel corso di un unico giorno lavorativo e durerà fino a 12 ore.
- (127) La visita inizierà con una riunione informativa tenuta dall'ufficiale che comanda la formazione o l'unità, o da un suo sostituto, presso il comando della formazione o dell'unità, e riguarderà il personale nonché i principali sistemi d'arma e di equipaggiamento riportati in base al paragrafo (10).
- (127.1) Il rapporto informativo potrà includere anche, tra l'altro, le seguenti informazioni:
- (127.1.1) – Designazione ufficiale della formazione o unità militare;
 - (127.1.2) – Sede stanziata del tempo di pace del comando della formazione o unità militare con indicazione delle esatte coordinate geografiche;
 - (127.1.3) – Livelli di subordinazione;
 - (127.1.4) – Poligoni di tiro e aree di addestramento;
 - (127.1.5) – Forza organica autorizzata del tempo di pace dichiarata e attuale;

- (127.1.6) – Quantitativo totale dei principali sistemi d’arma e di equipaggiamento dichiarati (per categorie) soggetti alle disposizioni del Documento di Vienna 1999;
- (127.1.7) – Quantitativo totale dei principali sistemi d’arma e di equipaggiamento attuali (per categorie) soggetti alle disposizioni del Documento di Vienna 1999;
- (127.1.8) – Ulteriori informazioni di carattere generale, come appropriato, relative alle differenze nella forza organica e nel quantitativo di principali sistemi d’arma e di equipaggiamento (per categorie);
- (127.1.9) – Attività corrente della formazione o unità;
- (127.1.10) – Programma proposto per la valutazione.
- (127.2) Nel caso di una visita a una formazione lo Stato ricevente può fornire la possibilità di vedere nelle loro normali sedi stanziali il personale e i principali sistemi d’arma e di equipaggiamento riportati in base al paragrafo (10) per quella formazione ma non per qualsiasi delle sue formazioni o unità.
- (127.3) Nel caso di una visita ad un’unità, lo Stato ricevente fornirà la possibilità di vedere il personale e i principali sistemi d’arma e di equipaggiamento dell’unità riportati in base al paragrafo (10) nelle loro normali sedi stanziali.
- (128) Potrà non essere consentito l’accesso a punti, installazioni ed equipaggiamenti sensibili.
- (129) Il nucleo sarà sempre accompagnato da rappresentanti dello Stato ricevente.
- (130) Lo Stato ricevente fornirà appropriato trasporto al nucleo durante la visita alla formazione o all’unità.
- (131) Il nucleo di valutazione farà uso di mappe e carte, apparecchi fotografici, videocamere, binocoli e dittafori personali. Il nucleo potrà utilizzare per la valutazione attrezzature supplementari, che devono essere specificate nella richiesta e soggette a specifica autorizzazione dello Stato ricevente. All’arrivo nella sede della formazione o dell’unità che viene visitata, il nucleo ispettivo mostrerà l’equipaggiamento ai rappresentanti dello Stato ricevente.
- (132) La visita non interferirà con le attività della formazione o dell’unità.
- (133) Gli Stati partecipanti assicureranno che truppe, altro personale armato e quadri delle formazioni o delle unità siano adeguatamente informati circa la presenza, lo status e le funzioni dei membri del nucleo e, se del caso, del personale ausiliario. Gli Stati partecipanti garantiranno inoltre che non

vengano compiuti atti da parte dei loro rappresentanti che possano essere rischiosi per i membri del nucleo e, se del caso, del personale ausiliario. Nello svolgere i propri compiti, i membri dei nuclei e, se del caso, il personale ausiliario terranno conto delle preoccupazioni in materia di sicurezza espresse dai rappresentanti dello Stato ricevente.

- (134) Le spese per il trasporto verso e dal punto (dai punti) di entrata, incluse le spese per rifornimento, manutenzione e parcheggio dell'aeromobile e/o dei veicoli terrestri dello Stato visitante, saranno sostenute dallo Stato visitante conformemente alla prassi esistente stabilita in base alle disposizioni sull'ispezione CSBM.
- (134.1) Le spese per le visite di valutazione incontrate oltre il punto (i punti) di entrata saranno sostenute dallo Stato ricevente, tranne quando lo Stato visitante impiega propri aeromobili e/o veicoli terrestri conformemente al paragrafo (113.4).
- (134.2) Lo Stato ricevente fornirà vitto e, ove necessario, alloggio appropriati in una località idonea per lo svolgimento della valutazione, nonché qualsiasi assistenza sanitaria urgente che possa rendersi necessaria.
- (134.3) Nel caso di visite a formazioni o unità di uno Stato partecipante stazionate nel territorio di un altro Stato partecipante, lo Stato stazionante sosterrà le spese per l'adempimento di quelle responsabilità che gli sono state delegate dallo Stato ospitante in base alle disposizioni del paragrafo (116).
- (135) Lo Stato visitante redigerà un rapporto sulla sua visita utilizzando un modello da concordare da parte degli Stati partecipanti che sarà trasmesso a tutti gli Stati partecipanti in maniera sollecita, ma non oltre 14 giorni dopo la conclusione della visita.
- (136) Le comunicazioni concernenti l'osservanza e la verifica saranno trasmesse preferibilmente tramite la Rete di Comunicazioni OSCE.
- (137) Ciascuno Stato partecipante avrà il diritto di richiedere e ottenere chiarimenti da parte di qualsiasi altro Stato partecipante per quanto concerne l'applicazione di misure concordate miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza. Lo Stato partecipante richiesto fornirà tempestivamente i pertinenti chiarimenti allo Stato partecipante richiedente, se non altrimenti specificato nel presente documento. In tale contesto le comunicazioni saranno trasmesse, se appropriato, a tutti gli altri Stati partecipanti.

X. MISURE REGIONALI

- (138) Gli Stati partecipanti sono incoraggiati ad adottare misure per incrementare la trasparenza e la fiducia, anche sulla base di accordi separati, in un contesto bilaterale, multilaterale o regionale.
- (139) Tenendo conto della dimensione regionale della sicurezza, gli Stati partecipanti possono pertanto, su base volontaria, completare le misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza a livello OSCE, mediante misure aggiuntive politicamente o legalmente vincolanti, adattate alle specifiche esigenze regionali.
- (140) Su base volontaria, numerose misure previste dal Documento di Vienna potrebbero essere, in particolare, adattate e applicate in un contesto regionale. Gli Stati partecipanti potranno anche negoziare CSBM aggiuntive applicabili a livello regionale, conformemente ai principi enunciati nel paragrafo (142).
- (141) Il quadro per la negoziazione di misure relative al rafforzamento della fiducia e alla cooperazione militare a livello regionale dovrebbe essere determinato dalle preferenze degli Stati interessati e dalla natura delle misure da concordare in merito.
- (142) Tali misure dovrebbero:
- (142.1) – essere conformi ai principi fondamentali dell’OSCE, sanciti nei suoi documenti;
 - (142.2) – contribuire al rafforzamento della sicurezza e della stabilità dell’area OSCE, tenendo conto del concetto dell’indivisibilità della sicurezza;
 - (142.3) – accrescere l’esistente trasparenza e fiducia;
 - (142.4) – completare, senza duplicare o sostituire, le esistenti CSBM a livello OSCE o gli accordi sul controllo degli armamenti;
 - (142.5) – essere conformi alle leggi e agli obblighi internazionali;
 - (142.6) – essere compatibili con il Documento di Vienna;
 - (142.7) – non pregiudicare la sicurezza di parti terze nella regione.
- (143) Le CSBM regionali concordate fanno parte della rete di accordi interconnessi e interagenti a livello OSCE. La negoziazione e l’applicazione nell’area OSCE di accordi regionali o di altro genere non vincolanti per tutti gli Stati partecipanti all’OSCE rappresentano una questione di interesse diretto per tutti gli Stati partecipanti. Gli Stati partecipanti sono pertanto incoraggiati a informare il Foro di Cooperazione per la Sicurezza (FSC) delle iniziative

regionali relative alle CSBM adottate e degli accordi raggiunti, nonché della loro attuazione, quando sia il caso. L’FSC potrebbe essere il depositario di accordi regionali sulle CSBM.

- (144) Esiste un’ampia gamma di possibili misure che potrebbero soddisfare le esigenze regionali, quali:
- (144.1) – lo scambio di informazioni sulla pianificazione della difesa, sulla strategia e sulla dottrina militare, nella misura in cui si riferiscano a un particolare contesto regionale;
 - (144.2) – l’ulteriore sviluppo delle disposizioni riguardanti la riduzione dei rischi;
 - (144.3) – il potenziamento dell’esistente meccanismo di consultazione e cooperazione per quanto concerne attività militari insolite svolte da Stati partecipanti;
 - (144.4) – corsi di addestramento e manovre comuni;
 - (144.5) – intensificazione dei contatti militari e della cooperazione militare, in particolare nelle zone di confine;
 - (144.6) – costituzione di reti di comunicazione attraverso le frontiere;
 - (144.7) – abbassamento delle soglie delle attività militari, in particolare in riferimento alle zone di confine;
 - (144.8) – abbassamento delle soglie di notifica e di osservazione di talune attività militari che uno Stato è autorizzato a svolgere in un determinato periodo, in particolare nelle zone di confine;
 - (144.9) – accordo su ispezioni e visite di valutazione supplementari tra Stati limitrofi, specialmente nelle zone di confine;
 - (144.10) – aumento della consistenza dei nuclei di valutazione e accordo sui nuclei di valutazione multinazionali;
 - (144.11) – creazione di agenzie di verifica binazionali o regionali per coordinare le attività di verifica “al di fuori della regione”.
- (145) Un elenco di proposte, nonché un compendio di misure bilaterali e regionali elaborato dal CPC saranno fonte di ispirazione e di riferimento per gli Stati partecipanti.
- (146) Gli Stati partecipanti sono incoraggiati a fornire al CPC informazioni appropriate su tali misure. Il CPC è incaricato di aggiornare con continuità il documento summenzionato e di renderlo disponibile agli Stati partecipanti.

(147)

Su richiesta delle parti direttamente coinvolte, l'FSC può prestare assistenza nello sviluppo, nella negoziazione e nell'attuazione delle misure regionali. Inoltre, qualora tali parti lo richiedano, esso può incaricare il CPC di prestare assistenza tecnica, facilitare il processo di scambio di informazioni o coadiuvare in qualsiasi attività di verifica concordata relativa alle CSBM regionali.

XI. RIUNIONE ANNUALE DI VALUTAZIONE DELL'APPLICAZIONE

- (148) Gli Stati partecipanti terranno ogni anno una riunione per discutere l'applicazione presente e futura delle CSBM concordate. La discussione potrà estendersi a:
- (148.1) – chiarimento di questioni che possono sorgere da tale applicazione;
 - (148.2) – funzionamento delle misure concordate, incluso l'uso di equipaggiamento supplementare durante le visite d'ispezione e di valutazione;
 - (148.3) – implicazioni di tutte le informazioni derivanti dall'applicazione di qualsiasi misura concordata nel processo di rafforzamento della fiducia e della sicurezza nel quadro dell'OSCE.
- (149) Prima della conclusione di ciascuna riunione annuale, gli Stati partecipanti normalmente concorderanno l'ordine del giorno e le date per la riunione dell'anno successivo. La mancanza di accordo non costituirà ragione sufficiente per prolungare la riunione, se non altrimenti concordato. L'ordine del giorno e le date potranno, all'occorrenza, essere concordati nell'intervallo fra le riunioni.
- (150) Il Foro di Cooperazione per la Sicurezza (FSC) terrà tali riunioni. Esso prenderà in considerazione, come necessario, suggerimenti formulati durante la Riunione Annuale di Valutazione dell'Applicazione (AIAM) miranti a migliorare l'attuazione delle CSBM.
- (150.1) Un mese prima della riunione, il CPC farà circolare un riepilogo delle informazioni annuali scambiate e chiederà agli Stati partecipanti di confermare o correggere i dati di pertinenza.
 - (150.2) Entro un mese dall'AIAM, il CPC distribuirà un riepilogo di tali suggerimenti.
 - (150.3) Qualsiasi Stato partecipante potrà richiedere l'assistenza di qualsiasi altro Stato partecipante per attuare le disposizioni del presente documento.
 - (150.4) Gli Stati partecipanti che, per qualsivoglia ragione, non abbiano scambiato le informazioni annuali conformemente al presente documento e non abbiano provveduto ad un chiarimento in base al meccanismo di avviso e sollecito dell'FSC, durante la riunione ne spiegheranno la causa e indicheranno la data prevista per la loro piena osservanza di tale impegno.

XII. DISPOSIZIONI FINALI

AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VIENNA

- (151) Le decisioni del Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC) che aggiornano disposizioni esistenti del Documento di Vienna dovranno includere gli esatti cambiamenti testuali apportati al Documento e saranno denominati “Vienna Document Plus” (VD PLUS).
- (151.1) Le disposizioni VD PLUS decise dall’FSC sostituiranno qualsiasi equivalente disposizione VD già esistente.
- (151.2) Le disposizioni VD PLUS decise dall’FSC entreranno in vigore alla data della loro adozione, salvo diversamente specificato nel testo della decisione.
- (151.3) Il Centro OSCE per la prevenzione dei conflitti (CPC) manterrà un registro di tutte le disposizioni VD PLUS valide.
- (152) Gli Stati partecipanti organizzeranno una seduta speciale dell’FSC che si terrà ogni cinque anni solari o con maggiore frequenza, secondo quanto deciso dall’FSC, al più tardi a partire dal 2011 e tenendo conto della Riunione annuale di valutazione dell’applicazione (AIAM), come appropriato, al fine di pubblicare nuovamente il Documento di Vienna;
- (152.1) il Segretariato dell’OSCE è incaricato di pubblicare nuovamente il Documento di Vienna, su cui sarà indicato l’anno di revisione, entro un mese dalla seduta speciale dell’FSC.

RETE DI COMUNICAZIONI OSCE

- (153) Gli Stati partecipanti utilizzeranno la Rete di Comunicazioni OSCE per la trasmissione di messaggi concernenti le misure concordate contenute nel presente documento. La Rete integra l’impiego di canali diplomatici.
- (154) L’uso e gli aspetti organizzativi della Rete di Comunicazioni OSCE sono pertanto regolati dai pertinenti documenti OSCE.

ALTRE DISPOSIZIONI

- (155) Il testo del presente documento sarà pubblicato in ciascun Stato partecipante, che lo diffonderà e lo divulgherà il più ampiamente possibile.
- (156) Il Segretario Generale dell’OSCE è pregato di trasmettere il presente documento al Segretario Generale delle Nazioni Unite e ai Governi dei partner

asiatici per la cooperazione (Afghanistan, Australia, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea e Thailandia), nonché ai governi dei partner mediterranei per la cooperazione (Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Marocco e Tunisia).

APPLICAZIONE

(157) Gli Stati partecipanti sono incoraggiati a inviare al CPC una copia di tutte le notifiche relative alle CSBM e delle informazioni scambiate. Conformemente alla Carta di Parigi, che ha incaricato il CPC di sostenere l'attuazione delle CSBM, il CPC invierà a tutti gli Stati partecipanti, con regolarità, un resoconto fattuale di tutte le informazioni scambiate sulle CSBM.

Il resoconto fattuale dovrebbe facilitare l'analisi di tali informazioni da parte degli Stati partecipanti e non comporterà conclusioni di alcun genere da parte del CPC.

(158) Gli Stati partecipanti attueranno questa serie di misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza reciprocamente complementari al fine di promuovere la cooperazione in materia di sicurezza e ridurre il rischio di un conflitto militare.

(159) Al fine di consolidare l'osservanza delle misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza concordate e in aggiunta ad altre pertinenti disposizioni del presente documento, gli Stati partecipanti esamineranno, come necessario, negli appropriati organi OSCE il modo per assicurare la piena attuazione di tali misure.

(160) Le misure adottate nel presente documento sono politicamente vincolanti ed entreranno in vigore il 1° dicembre 2011, se non altrimenti specificato.

Vienna, 30 novembre 2011

ANNESSE I

In base ai termini del mandato di Madrid, la zona di applicazione delle CSBM è la seguente:

“Sulla base della parità dei diritti, dell’equilibrio e della reciprocità, di un pari rispetto per gli interessi di sicurezza di tutti gli Stati partecipanti all’OSCE e dei loro rispettivi obblighi per quanto riguarda le misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza e il disarmo in Europa, tali misure per rafforzare la fiducia e la sicurezza comprenderanno l’intera Europa, nonché l’area marittima* e lo spazio aereo vicini. Esse saranno militarmente significative e politicamente vincolanti e saranno associate a forme di controllo adeguate corrispondenti al loro contenuto.

Per quanto riguarda l’area marittima* e lo spazio aereo vicini tali misure saranno applicabili alle attività militari di tutti gli Stati partecipanti che ivi si effettuano qualora tali attività pregiudichino la sicurezza in Europa e costituiscano al tempo stesso una parte di quelle attività che si svolgono nell’intera Europa come sopra indicato, che essi concorderanno di notificare. I necessari dettagli saranno elaborati attraverso i negoziati sulle misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza in seno alla Conferenza.

Nulla nella definizione della zona di cui sopra diminuirà gli obblighi già assunti in virtù dell’Atto Finale. Le misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza da concordare in seno alla Conferenza saranno anche applicabili a tutte le zone definite in qualsiasi disposizione dell’Atto Finale relativa alle misure miranti a rafforzare la fiducia e a taluni altri aspetti della sicurezza e del disarmo.

* In tale contesto, per nozione di area marittima vicina si intendono anche le aree oceaniche vicine all’Europa.”

Ogniqualevolta nel presente documento verrà usata la dizione “la zona di applicazione delle CSBM” varrà la suddetta definizione. Si applicherà ugualmente la seguente intesa:

Gli impegni assunti nelle lettere inviate al Presidente in esercizio del Consiglio dell’OSCE da Armenia, Azerbaigian, Belarus, Kazakistan, Kirghistan, Moldova, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan il 29 gennaio 1992 producono l’effetto di estendere l’applicazione delle CSBM enunciate nel Documento di Vienna 1992 ai territori dei summenzionati Stati nella misura in cui i loro territori non siano già contemplati da quanto sopra.

L’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, che aveva lo status di osservatore quando è stato negoziato il Documento di Vienna 1994, è uno Stato partecipante dal 12 ottobre 1995, e Andorra è uno Stato partecipante dal 25 aprile 1996.

Di conseguenza, “la zona di applicazione delle CSBM” come definita nel presente Annesso si estende, dalle date indicate, ai territori degli Stati summenzionati.

Modello standard per tutti i rapporti che prevedono “NULLA DA SEGNALARE”

I. SCAMBIO ANNUALE DI INFORMAZIONI MILITARI

INFORMAZIONI SULLE FORZE MILITARI

§10.1 [Nome dello Stato partecipante] informa tutti gli altri Stati partecipanti di non disporre di forze armate o di pertinenti branche delle stesse all'interno della zona di applicazione e presenta di conseguenza (una) informazioni (e) “NULLA DA SEGNALARE” per l'anno entrante 20.. in relazione agli impegni enunciati nei seguenti capitoli del Documento di Vienna (contrassegnare le caselle corrispondenti):

Organizzazione di comando delle forze militari

- §10.1.1 Numero totale di unità e risultante quota di valutazione annuale
- §10.2+10.4 Formazioni e unità da combattimento delle forze terrestri nonché formazioni e unità da combattimento anfibie
- §10.3 Incrementi pianificati della forza organica
- §10.3.1 Attivazione temporanea di unità e formazioni non attive
- §10.5 Formazioni aeree e unità aeree da combattimento delle forze aeree, dell'aviazione della difesa aerea e dell'aviazione navale permanentemente basata a terra
- §11 DATI RELATIVI AI PRINCIPALI SISTEMI D'ARMA E DI EQUIPAGGIAMENTO
- §13 INFORMAZIONI SUI PIANI DI SPIEGAMENTO DEI PRINCIPALI SISTEMI D'ARMA E DI EQUIPAGGIAMENTO

II. PIANIFICAZIONE DELLA DIFESA

- §15.1 Politica e dottrina della difesa
- §15.2 Pianificazione delle forze
- §15.3 Informazioni sulle spese precedenti
- §15.4 Informazioni sui bilanci

VII. CALENDARI ANNUALI

§61

VIII. DISPOSIZIONI LIMITATIVE

§68

- (1) CARRI ARMATI
 - (1.1) Tipo
 - (1.2) Nomenclatura/Denominazione nazionale
 - (1.3) Calibro del cannone principale
 - (1.4) Peso a vuoto
 - (1.5) I dati su nuovi tipi o versioni includeranno inoltre:
 - (1.5.1) Capacità di visione notturna si/no
 - (1.5.2) Corazzatura supplementare si/no
 - (1.5.3) Larghezza cingoli cm
 - (1.5.4) Capacità di galleggiamento si/no
 - (1.5.5) Equipaggiamento "Snorkel" si/no

- (2) VEICOLI CORAZZATI DA COMBATTIMENTO
 - (2.1) Veicoli corazzati da trasporto truppa
 - (2.1.1) Tipo
 - (2.1.2) Nomenclatura/Denominazione nazionale
 - (2.1.3) Tipo e calibro degli armamenti, se esistenti
 - (2.1.4) dati su nuovi tipi o versioni includeranno inoltre:
 - (2.1.4.1) Capacità di visione notturna si/no
 - (2.1.4.2) Capienza in posti a sedere
 - (2.1.4.3) Capacità di galleggiamento si/no
 - (2.1.4.4) Equipaggiamento "Snorkel" si/no

 - (2.2) Veicoli corazzati da combattimento di fanteria
 - (2.2.1) Tipo
 - (2.2.2) Nomenclatura/Denominazione nazionale
 - (2.2.3) Tipo e calibro degli armamenti
 - (2.2.4) I dati su nuovi tipi o versioni includeranno inoltre:
 - (2.2.4.1) Capacità di visione notturna si/no
 - (2.2.4.2) Corazzatura supplementare si/no
 - (2.2.4.3) Capacità di galleggiamento si/no
 - (2.2.4.4) Equipaggiamento "Snorkel" si/no

 - (2.3) Veicoli da combattimento ad armamento pesante
 - (2.3.1) Tipo
 - (2.3.2) Nomenclatura/Denominazione nazionale
 - (2.3.3) Calibro del cannone principale
 - (2.3.4) Peso a vuoto
 - (2.3.5) I dati su nuovi tipi o versioni includeranno inoltre:
 - (2.3.5.1) Capacità di visione notturna si/no
 - (2.3.5.2) Corazzatura supplementare si/no
 - (2.3.5.3) Capacità di galleggiamento si/no

- (2.3.5.4) Equipaggiamento “Snorkel” si/no
- (3) VEICOLI CORAZZATI DA TRASPORTO TRUPPA “LOOK-ALIKE”
VEICOLI CORAZZATI DA COMBATTIMENTO DI FANTERIA
“LOOK-ALIKE”
 - (3.1) Veicoli corazzati da trasporto truppa “Look-alike”
 - (3.1.1) Tipo
 - (3.1.2) Nomenclatura/Denominazione nazionale
 - (3.1.3) Tipo e calibro degli armamenti, se esistenti
 - (3.2) Veicoli corazzati da combattimento di fanteria “look-alike”
 - (3.2.1) Tipo
 - (3.2.2) Nomenclatura/Denominazione nazionale
 - (3.2.3) Tipo e calibro degli armamenti, se esistenti
- (4) LANCIATORI DI MISSILI GUIDATI CONTROCARRO FACENTI PARTE
PERMANENTE/INTEGRANTE DI VEICOLI CORAZZATI
 - (4.1) Tipo
 - (4.2) Nomenclatura/Denominazione nazionale
- (5) PEZZI D’ARTIGLIERIA SEMOVENTI E TRAINATI, MORTAI E
LANCIARAZZI MULTIPLI (CALIBRO 100 mm E SUPERIORE)
 - (5.1) Pezzi d’artiglieria
 - (5.1.1) Tipo
 - (5.1.2) Nomenclatura/Denominazione nazionale
 - (5.1.3) Calibro
 - (5.2) Mortai
 - (5.2.1) Tipo
 - (5.2.2) Nomenclatura/Denominazione nazionale
 - (5.2.3) Calibro
 - (5.3) Sistemi lanciarazzi multipli
 - (5.3.1) Tipo
 - (5.3.2) Nomenclatura/Denominazione nazionale
 - (5.3.3) Calibro
 - (5.3.4) I dati su nuovi tipi o versioni includeranno inoltre:
 - (5.3.4.1) Numero dei tubi

- (6) CARRI GITTAPONTE CORAZZATI
- (6.1) Tipo
- (6.2) Nomenclatura/Denominazione nazionale
- (6.3) I dati su nuovi tipi o versioni includeranno inoltre:
- (6.3.1) Luce del ponte _ m
- (6.3.2) Portata/classifica del carico _ ton metriche
- (7) AEREI DA COMBATTIMENTO
- (7.1) Tipo
- (7.2) Nomenclatura/Denominazione nazionale
- (7.3) I dati su nuovi tipi o versioni includeranno inoltre:
- (7.3.1) Tipo di armamenti integralmente incorporati, se esistenti
- (8) ELICOTTERI
- (8.1) Tipo
- (8.2) Nomenclatura/Denominazione nazionale
- (8.3) I dati su nuovi tipi o versioni includeranno inoltre:
- (8.3.1) Ruolo primario (ad es. attacco specializzato, attacco multiruolo, supporto al combattimento, trasporto)
- (8.3.2) Tipo di armamenti integralmente incorporati, se esistenti
- (9) Ciascuno Stato partecipante si assicurerà, al momento della presentazione dei dati, che gli altri Stati partecipanti vengano in possesso di fotografie con vedute sia del fianco destro o sinistro, sia della parte superiore e anteriore, per ciascuno dei tipi di principali sistemi d'arma e di equipaggiamento in questione.
- (10) Fotografie di veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike" e di veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike" includeranno una vista di tali veicoli che mostri chiaramente la loro configurazione interna in modo da evidenziare la caratteristica specifica che contraddistingue ciascun particolare veicolo come "look-alike".
- (11) Le fotografie di ciascun tipo saranno accompagnate da una nota che indichi la designazione del tipo e la nomenclatura nazionale per tutti i modelli e le versioni del tipo rappresentato dalle fotografie. Le fotografie di un tipo conterranno una annotazione con i dati di tale tipo.

ANNESSE IV

Le seguenti disposizioni si applicheranno conformemente agli eventi come enunciati nei Capitoli IV e VI:

(1) Inviti

Gli inviti saranno estesi, conformemente alle disposizioni dei paragrafi (153) e (154), a tutti gli Stati partecipanti 42 o più giorni prima dell'evento. Per le attività militari previste dal paragrafo (41) gli inviti saranno estesi assieme alla notifica data conformemente al paragrafo (41.1). Gli inviti comprenderanno le seguenti informazioni, a seconda del caso:

- (1.1) tipo di evento, per es. visite a basi aeree, a installazioni militari o formazioni militari, dimostrazione di nuovi tipi di principali sistemi d'arma e di equipaggiamento o osservazione di talune attività militari;
- (1.2) località in cui l'evento avrà luogo, incluse le coordinate geografiche in caso di visite a basi aeree;
- (1.3) Stato che organizza l'evento e, se diverso, lo Stato ospitante;
- (1.4) responsabilità delegate;
- (1.5) se l'evento è combinato ad altri eventi;
- (1.6) numero di visitatori o di osservatori invitati;
- (1.7) data, ora e luogo di raduno;
- (1.8) durata prevista dell'evento;
- (1.9) data, ora e luogo di partenza previsti alla fine del programma;
- (1.10) disposizioni per il trasporto;
- (1.11) disposizioni per vitto e alloggio, incluso un punto di contatto per le comunicazioni con visitatori od osservatori;
- (1.12) lingua/e da usare durante il programma;
- (1.13) equipaggiamento che sarà fornito dallo Stato che organizza l'evento;
- (1.14) eventuale autorizzazione dello Stato ospitante e, se diverso, dello Stato che organizza l'evento, per l'uso di equipaggiamento speciale che i visitatori o gli osservatori possono portare con sé;
- (1.15) indicazioni circa gli indumenti speciali da fornire;

- (1.16) qualsiasi altra informazione, incluse, se del caso, la designazione/denominazione della base aerea, dell'installazione o della formazione militare da visitare, la designazione dell'attività militare da osservare e/o il tipo (i tipi) dei principali sistemi d'arma e di equipaggiamento da osservare.
- (2) Risposte
- (2.1) Le risposte, indicanti se l'invito viene accettato o meno, saranno fornite per iscritto, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 153 e 154, non oltre 21 giorni prima dell'evento e comprenderanno le seguenti informazioni:
- (2.1.1) riferimento all'invito;
- (2.1.2) nome e rango dei visitatori o degli osservatori;
- (2.1.3) data e luogo di nascita;
- (2.1.4) informazioni sul passaporto (numero, data e luogo di rilascio, data di scadenza);
- (2.1.5) organizzazione dei viaggi, inclusi denominazione della compagnia aerea e numero di volo, se del caso, e ora e luogo di arrivo.
- (2.2) Entro due giorni lavorativi dal termine previsto per le risposte, lo Stato invitante invierà a tutti gli Stati partecipanti un elenco delle risposte ricevute.
- (2.3) Se la risposta all'invito non viene ricevuta in tempo, si presumerà che non verranno inviati né visitatori né osservatori.
- (2.4) Le risposte agli inviti di cui al paragrafo (41.1) saranno inviate non oltre tre giorni dall'invio dell'invito.
- (3) Aspetti finanziari
- (3.1) Lo Stato invitato sosterrà le spese di viaggio del suo rappresentante (dei suoi rappresentanti) fino al luogo di raduno e dal luogo di partenza, possibilmente lo stesso del luogo di raduno, specificati nell'invito.
- (3.2) Lo Stato che organizza l'evento provvederà a organizzare il viaggio e ne sosterrà le spese dal luogo di raduno al luogo di partenza - possibilmente lo stesso del luogo di raduno - e fornirà vitto e alloggio appropriati presso infrastrutture civili o militari in una località conveniente per lo svolgimento dell'evento.

(4) Altre disposizioni

Lo Stato [Gli Stati] partecipante [partecipanti] assicurerà [assicureranno], con la debita cooperazione dei visitatori o degli osservatori, che non vengano compiuti atti che possano pregiudicarne la sicurezza.

Inoltre, lo Stato che organizza l'evento:

- (4.1) garantirà uguale trattamento e offrirà uguali opportunità a tutti i visitatori od osservatori per lo svolgimento delle loro funzioni;
- (4.2) ridurrà al minimo necessario il tempo destinato ai trasferimenti e alle attività amministrative durante l'evento;
- (4.3) fornirà ogni assistenza sanitaria urgente che possa rendersi necessaria.

Dichiarazione del Presidente
del 28 novembre 1994

Resta inteso che gli aspetti dell'applicazione delle CSBM nel caso di aree contigue di Stati partecipanti specificati nell'intesa di cui all'Annesso I che hanno frontiere comuni con Stati non europei non partecipanti potranno essere discussi in future Riunioni Annuali di Valutazione dell'Applicazione.

Dichiarazione del Presidente
del 22 novembre 2000

Il Documento di Vienna 1999, Capitolo IV, paragrafo 20, stabilisce un periodo comune di cinque anni, iniziato l'1 gennaio 1997, entro il quale tutti gli Stati partecipanti organizzeranno visite alle basi aeree.

Il Documento di Vienna 1999, Capitolo IV, paragrafo 30.6 recita che le modalità riguardanti le visite a basi aeree saranno applicate, mutatis mutandis, a visite a installazioni militari, a formazioni militari e all'osservazione di talune attività militari.

Resta pertanto inteso che il comune periodo di cinque anni, iniziato l'1 gennaio 1997, riguarda sia le visite a basi militari che le visite a installazioni militari, formazioni militari e l'osservazione di talune attività militari.

Resta inoltre inteso che, poiché tale periodo comune di cinque anni si conclude il 31 dicembre 2001, l'1 gennaio 2002 inizierà un nuovo periodo comune di cinque anni per visite a basi aeree e visite a installazioni militari, formazioni militari e l'osservazione di talune attività militari.

NOTE CONCLUSIVE

- 1 In questo contesto, con l'espressione base aerea normale del tempo di pace si intende la normale sede stanziata del tempo di pace dell'unità aerea da combattimento indicata dalla base aerea o dall'aeroporto militare in cui l'unità ha sede.
- 2 Tale disposizione non si applicherà se un altro Stato partecipante ha già organizzato una dimostrazione dello stesso tipo di un principale sistema d'arma e di equipaggiamento.
- 3 In questo documento il termine notificabile significa soggetto/a a notifica.
- 4 In questo contesto, l'espressione forze terrestri comprende forze anfibiae, aeromobili o trasportate con elicottero e aviotrasportate.
- 5 In questo documento lo sbarco anfibio include il numero totale di truppe provenienti dal mare da forze navali o da sbarco imbarcate su navi o su mezzi che comportino uno sbarco sul litorale.
- 6 In questo contesto, l'espressione forze terrestri comprende forze anfibiae, aeromobili o trasportate con elicottero e aviotrasportate.
- 7 Come definito nelle disposizioni sulla Notifica Preventiva di Talune Attività Militari.